

# BOLLETTINO DEGLI ORGANI COLLEGIALI

N. 19

## INDICE

---

|  |             |    |
|--|-------------|----|
| UFFICIO DI PRESIDENZA<br>Riunione di mercoledì 5 maggio 2021           | <i>Pag.</i> | 5  |
| COLLEGIO DEI DEPUTATI QUESTORI<br>Riunione di giovedì 6 maggio 2021    | »           | 19 |
| COLLEGIO DEI DEPUTATI QUESTORI<br>Riunione di giovedì 13 maggio 2021   | »           | 20 |
| COLLEGIO DEI DEPUTATI QUESTORI<br>Riunione di mercoledì 26 maggio 2021 | »           | 22 |
| UFFICIO DI PRESIDENZA<br>Riunione di mercoledì 26 maggio 2021          | »           | 25 |



---

UFFICIO DI PRESIDENZA  
COLLEGIO DEI DEPUTATI QUESTORI

---



## UFFICIO DI PRESIDENZA

Riunione di mercoledì 5 maggio 2021, ore 14,05

### SOMMARIO

- |  |        |
|--|--------|
| 1) Esame delle questioni concernenti il reclutamento del personale e la sospensione dell'applicazione delle disposizioni in materia di accesso al collocamento in quiescenza a domanda ..... | Pag. 5 |
| 2) Esame di una richiesta di permanenza in servizio di un dipendente .....   | » 13   |

#### *Comunicazione sulla desecretazione di atti e documenti della Commissione SIFAR*

Il Presidente Fico, in merito agli atti conservati presso l'Archivio Storico della Camera concernenti i lavori della Commissione sugli eventi del giugno-luglio 1964 (c.d. Commissione SIFAR) che ha operato nella V legislatura, comunica che, come stabilito in una precedente riunione, è stata effettuata la rilevazione analitica dei documenti e degli atti versati all'Archivio storico.

Tale ricognizione ha evidenziato che si tratta di un complesso documentale ampio e articolato. Pertanto in una prossima riunione l'Ufficio di Presidenza sarà chiamato a deliberare sulla declassificazione di atti e documenti sui quali è stato apposto il segreto funzionale da quell'organo parlamentare, nonché ad autorizzare l'invio di lettere di interpello alle autorità esterne che hanno trasmesso alla predetta Commissione atti e documenti con classifica di segretezza ai fini della loro messa a disposizione degli studiosi e di tutti coloro che ne abbiano interesse.

*(L'Ufficio di Presidenza prende atto)*

#### **1) Esame delle questioni concernenti il reclutamento del personale e la sospensione dell'applicazione delle disposizioni in materia di accesso al**

#### **collocamento in quiescenza a domanda.**

Il Presidente Fico comunica di aver convocato l'Ufficio di Presidenza per fare il punto sulle questioni attinenti al reclutamento del personale e al connesso contingentamento del numero dei dipendenti ammessi al collocamento anticipato in quiescenza nel periodo interessato dalle procedure di reclutamento.

Ricorda come nell'attuale legislatura l'Ufficio di Presidenza abbia adottato un complesso di determinazioni finalizzate a riattivare, dopo un blocco che si è protratto per più di 15 anni, il processo di reclutamento del personale appartenente ai diversi livelli e qualifiche professionali, al fine di assicurare la continuità della funzionalità dell'Amministrazione e dell'imprescindibile supporto da essa fornito all'Istituzione parlamentare e a tutti i suoi componenti.

In particolare, dopo avere constatato l'indisponibilità del Senato a procedere congiuntamente alle procedure di reclutamento secondo quanto previsto dalle norme istitutive del Ruolo unico del personale approvate nella scorsa legislatura, è stato convenuto di procedere in via autonoma, deliberando una temporanea sospensione della predetta normativa. Ciò ha consentito, una volta definito il quadro giuridico di riferimento, di approvare – nella riunione dell'Ufficio di Presidenza del 5 giugno del 2019 - un

cronoprogramma dei reclutamenti e di avviarne la concreta attuazione.

Contestualmente, nelle more dello svolgimento delle procedure concorsuali, è stato disposto un contingentamento delle uscite del personale per collocamento anticipato in quiescenza, fino al 31 dicembre 2021, in modo da consentire, prima della scadenza del blocco, il completamento delle diverse procedure di reclutamento da bandire, secondo il cronoprogramma, entro il 31 dicembre 2020.

Nella riunione dell'Ufficio di Presidenza del 16 luglio 2019 sono stati quindi approvati i bandi di concorso per il reclutamento di 30 Consiglieri della professionalità generale e di 8 Consiglieri della professionalità tecnica con specializzazione informatica, mentre nella riunione del 31 luglio è stato approvato il bando di concorso per 3 posti di Consigliere della professionalità tecnica, con specializzazione in architettura, in ingegneria civile e ambientale e in ingegneria industriale; infine, nella riunione del 23 dicembre 2019, è stato approvato il bando del concorso per il reclutamento di 50 Assistenti parlamentari.

Nel mese di gennaio 2020 si sono quindi svolte le prove selettive del concorso per Consiglieri della professionalità generale e le prove scritte dei concorsi per Consiglieri delle diverse professionalità tecniche. Il 5 e il 6 febbraio 2020 le Commissioni di concorso per i Consiglieri delle professionalità tecniche hanno avviato le attività di correzione delle prove scritte.

La situazione di emergenza pandemica che ha investito l'Italia a partire dalla fine del mese di febbraio 2020 ha determinato l'impossibilità di procedere all'attuazione del cronoprogramma secondo la tempistica precedentemente definita. Ricorda infatti che tra le prime misure adottate sul piano dell'ordinamento generale al fine di prevenire la diffusione del contagio vi è stata quella concernente il divieto di svolgimento delle procedure concorsuali pubbliche.

Inoltre le severe misure di contrasto della diffusione del virus previste per tutto il territorio nazionale - in particolare il cd. lockdown applicato nella primavera dello

scorso anno - e le parallele determinazioni adottate presso la Camera per prevenire la diffusione del contagio all'interno delle sue sedi, hanno temporaneamente reso impossibile la prosecuzione delle attività di correzione delle prove scritte da parte delle Commissioni.

Il rallentamento della diffusione del contagio registrato nei mesi successivi e le conseguenti modificazioni nella normativa dell'ordinamento generale hanno poi reso possibile lo svolgimento delle prove scritte del concorso per Consiglieri del ruolo generale nel mese di settembre 2020 e di programmare la calendarizzazione delle prove selettive per il concorso per Assistenti parlamentari. L'aggravarsi del contesto epidemiologico registrato a partire dall'inizio del mese di ottobre, tuttavia, non ha reso possibile lo svolgimento delle predette prove nei tempi previsti, essendo intervenuto un nuovo divieto di carattere generale che è stato poi prorogato fino allo scorso 2 maggio.

Ciononostante, pur nella perdurante situazione pandemica, le Commissioni di concorso hanno continuato a svolgere l'attività di correzione delle prove scritte dei tre concorsi per Consiglieri parlamentari.

Grazie all'impegno profuso in tale attività dalle Commissioni, nello scorso mese di gennaio è stata ultimata la correzione delle prove scritte per la specializzazione informatica e lo scorso 3 marzo sono state concluse anche le correzioni delle prove scritte relative alla specializzazione in architettura, ingegneria civile e ingegneria industriale.

Le prove orali del concorso per gli informatici si sono quindi svolte dal 17 al 26 marzo, e la relativa graduatoria sarà a breve sottoposta all'approvazione dell'Ufficio di Presidenza, essendo già stata fissata l'udienza dell'organo di tutela giurisdizionale sull'unico ricorso presentato da uno dei partecipanti alle predette prove; le prove orali per gli ingegneri delle altre specialità tecniche si svolgeranno invece nel mese di giugno.

La Commissione esaminatrice per il reclutamento dei Consiglieri della professionalità generale - la cui attività è quantitativamente più onerosa - ha

programmato di concludere le attività di correzione delle prove scritte entro il corrente mese di maggio.

Si tratta di risultati molto positivi che confermano la piena validità della scelta operata dalla Camera di procedere in via autonoma al reclutamento del personale.

Altrettanto valida, alla prova dei fatti, si è dimostrata anche la scelta compiuta dall'Ufficio di Presidenza di non avviare contestualmente tutte le procedure concorsuali, prevedendo invece una loro articolazione programmata nell'arco temporale di riferimento. La complessità e l'intensità del lavoro affidato alle diverse Commissioni esaminatrici e dell'attività di supporto che l'Amministrazione è chiamata loro a fornire sono tali infatti da non rendere possibile una eccessiva sovrapposizione delle diverse fasi di svolgimento di una pluralità di procedure.

Nel confermare, quindi, la validità delle scelte metodologiche già operate, appare ora necessario procedere ad un aggiornamento del cronoprogramma delle diverse procedure concorsuali, che potrebbe essere definito nei termini indicati nello schema che chiede agli Uffici di distribuire.

Tale schema, che mantiene inalterato l'ordine delle priorità sul quale l'Ufficio di Presidenza aveva già convenuto, prevede che nel corso del corrente anno siano bandite tutte le procedure di reclutamento, con l'obiettivo di portarle progressivamente a conclusione entro la scadenza naturale della legislatura.

Al riguardo fa presente che il recente decreto-legge n. 44 del 2021 ha previsto, all'articolo 10, misure di semplificazione delle procedure per i concorsi pubblici; sebbene tali disposizioni non si applichino alle procedure concorsuali indette dagli organi costituzionali, in sede di definizione dei prossimi bandi di concorso si potrà tenere conto di quelle che risultano compatibili rispetto alla normativa interna, quali, ad esempio, le misure relative all'utilizzo degli strumenti informatici e digitali per lo svolgimento anche delle prove scritte.

L'aggiornamento del cronoprogramma dei concorsi presuppone che l'Ufficio di Presidenza affronti altre due questioni, concernenti,

rispettivamente, l'ulteriore sospensione delle disposizioni del Ruolo unico e dello Statuto unico dei dipendenti del Parlamento in tema di reclutamento e di stato giuridico dei nuovi assunti e la questione del contingentamento dei pensionamenti anticipati a domanda che ha di recente formato oggetto di una sentenza della Commissione giurisdizionale per il personale.

Quanto al primo profilo, rammenta che la sospensione dell'efficacia delle disposizioni del Ruolo unico e dello Statuto unico in tema di reclutamento comune del personale era stata disposta fino all'immissione in ruolo dei candidati risultati vincitori o idonei all'esito delle procedure di reclutamento avviate entro il 31 dicembre 2020, ossia delle procedure concorsuali previste dal cronoprogramma.

Il necessario differimento dei termini del cronoprogramma secondo le linee precedentemente illustrate comporta l'esigenza di un corrispondente prolungamento della sospensione delle richiamate disposizioni del Ruolo unico e dello Statuto unico. Ciò al fine di mantenere ferma la possibilità di avviare le procedure concorsuali in autonomia rispetto al Senato e secondo il Regolamento dei concorsi della Camera, nonché di rendere applicabile ai candidati assunti all'esito delle procedure medesime lo stato giuridico definito con l'accordo a suo tempo raggiunto con le organizzazioni sindacali della Camera e approvato nel giugno 2019 dall'Ufficio di Presidenza.

Ove vi sia consenso al riguardo, la sospensione dell'efficacia delle predette disposizioni del Ruolo unico e dello Statuto unico potrebbe pertanto essere prorogata, novellando la deliberazione n. 32 del 2019, fino all'immissione in ruolo dei candidati vincitori o idonei nelle procedure di reclutamento indicate nel cronoprogramma aggiornato.

La seconda questione su cui è necessaria una valutazione da parte dell'Ufficio di Presidenza riguarda la sospensione dell'applicazione delle disposizioni in materia di collocamento anticipato in quiescenza, disposta fino al 31 dicembre 2021 in relazione a quanto previsto dal cronoprogramma dei reclutamenti e nel presupposto che entro tale data sarebbe

stato possibile portare a compimento tutte le procedure concorsuali da esso previste.

Sul tema, come accennato, si è recentemente espressa la Commissione giurisdizionale per il personale, con la sentenza n. 3 del 18 febbraio 2021.

In proposito la sentenza afferma, con articolata motivazione, la legittimità del “blocco” disposto dall’Ufficio di Presidenza, rilevando come non possa essere censurata la scelta normativa interna di ritenere le aspettative dei dipendenti di accedere al pensionamento anticipato a domanda recessive rispetto all’interesse di assicurare il buon andamento dell’Amministrazione della Camera, interesse dotato di indubbia rilevanza costituzionale, non solo in riferimento all’articolo 97 della Costituzione, ma anche (o soprattutto) alla circostanza che tale Amministrazione è funzionale al corretto esplicarsi delle potestà e delle funzioni del Parlamento.

La sentenza aggiunge, inoltre, come non possa essere trascurata la sopravvenienza, rispetto al momento della domanda giudiziale, dell’epidemia da Covid-19 che “ha drammaticamente mutato, assieme alle condizioni generali del Paese, anche il contesto entro il quale l’Amministrazione operava nell’intento di ovviare alle carenze nell’organico dei suoi dipendenti”.

Ciò rileva – secondo il giudice - soprattutto in relazione all’attuazione del cronoprogramma delle procedure concorsuali per l’assunzione di nuovi dipendenti, rispetto alle quali l’emergenza epidemiologica ha introdotto una variabile del tutto imprevedibile, il che “costituisce un elemento, sopraggiunto e significativo, per la valutazione della ragionevolezza delle misure impugnate”.

Ciò premesso, la Commissione giurisdizionale, riferendosi alle specifiche misure previste dalla delibera n. 33 del 2019 - dopo aver affermato la piena legittimità della scelta operata dal legislatore interno di deliberare il “blocco” pensionistico senza procedere a una previa contrattazione con le organizzazioni sindacali, evidenziando al riguardo “l’impossibilità logica, prima che

giuridica, di riferire l’interlocuzione” con le predette organizzazioni “al ‘blocco’ in quanto tale, ovvero alla sua esistenza, dimensione ed estensione nel tempo” - ha ritenuto invece fondati i ricorsi nella parte in cui censuravano la riduzione, senza previa contrattazione con le organizzazioni sindacali, da quattro a due delle finestre annuali previste per il pensionamento di anzianità, ritenendo che la predetta riduzione “modifica la normativa in materia di pensionamento da un punto di vista strutturale”, introducendo “una modifica della disciplina del pensionamento non indispensabile per il conseguimento dell’effetto perseguito”.

La Commissione giurisdizionale, rilevando che la ragionevolezza sarebbe stata assicurata se l’Ufficio di Presidenza, “nel determinare il numero dei dipendenti da ammettere al pensionamento per ogni ‘finestra’, avesse lasciato invariato il numero annuale delle ‘finestre’” - ha conseguentemente annullato la disposizione di cui al punto 2 della citata deliberazione, concernente la riduzione da quattro a due delle finestre annuali per l’accesso alla pensione anticipata a domanda.

La pronuncia ha, invece, confermato che l’individuazione del numero dei dipendenti da ammettere al pensionamento anticipato nel periodo di vigenza del “blocco” (il “*quantum*”) è rimessa all’apprezzamento discrezionale dell’Ufficio di Presidenza.

Ne consegue che dalla sentenza medesima non può essere dedotto, sotto questo profilo, alcun effetto automatico di rideterminazione di tale numero, sia per il periodo già trascorso, sia per il futuro.

In conclusione, la sentenza della Commissione giurisdizionale ha, allo stato, – è pendente infatti il giudizio di appello - confermato la piena legittimità del blocco dei pensionamenti, anche in relazione all’emergenza epidemiologica da Covid-19 ed agli effetti – imprevedibili e sostanzialmente indisponibili – che la stessa ha determinato sull’attuazione del cronoprogramma dei concorsi definiti nel giugno 2019.

In ragione della stretta correlazione posta dall’Ufficio di Presidenza, e confermata nella



sua validità dalla citata sentenza, tra attuazione del cronoprogramma e contingentamento degli accessi al pensionamento anticipato, si pone ora la questione di mantenere integro tale nesso, indispensabile per preservare la funzionalità dell'Amministrazione, predisponendo una proroga della misura fino alla conclusione dell'espletamento delle procedure di reclutamento.

Poiché sulla base del nuovo cronoprogramma le procedure concorsuali impegneranno interamente la restante parte della legislatura, fino alla sua scadenza naturale, appare opportuno prorogare gli effetti delle misure di contingentamento delle uscite anticipate a domanda per il medesimo periodo, vale a dire sino alla finestra del 1° gennaio 2023, che sarebbe quindi inclusa nel contingentamento.

Nel disporre la proroga del blocco l'Ufficio di Presidenza potrebbe poi valutare, al fine di temperare l'impatto di un prolungamento della sua durata e di tenere conto degli effetti delle progressive immissioni in servizio dei nuovi dipendenti, di ampliare gradualmente il numero dei dipendenti cui riconoscere la facoltà di accedere al pensionamento anticipato, che potrebbe essere fissato in diciotto per l'anno in corso (in luogo del numero di dodici stabilito dalla normativa vigente, prevedendo quindi l'uscita di sei dipendenti per ciascuna delle finestre di luglio e di ottobre, che si aggiungono ai sei pensionamenti anticipati già disposti per la finestra di gennaio 2021), in ventiquattro per l'anno 2022 (sei per ciascuna delle quattro finestre); per la finestra di gennaio 2023 il numero dei dipendenti potrebbe essere ulteriormente incrementato a otto.

Resta fermo che la predetta sospensione continuerà a non trovare applicazione per coloro che si trovano nelle condizioni indicate dalle lettere *b)* e *c)* del punto 3 della precedente deliberazione n. 33 del 2019.

Nel periodo di ulteriore vigenza del contingentamento dei pensionamenti a domanda resterebbe poi rimessa alla valutazione dell'Ufficio di Presidenza l'opportunità di avviare le procedure contrattuali per procedere a una revisione

delle regole che disciplinano l'accesso al pensionamento anticipato. È evidente al riguardo che, ove ad esito delle procedure contrattuali si giungesse a definire una revisione del sistema, con l'entrata in vigore dello stesso cesserebbero di avere applicazione le misure sul contingentamento.

Fa infine presente che nella giornata di lunedì scorso si è svolto un incontro tra la Segretaria generale e le organizzazioni sindacali, che sono state informate delle questioni oggetto della odierna riunione.

Nella giornata precedente alcune organizzazioni sindacali hanno indirizzato una lettera a tutti i componenti dell'Ufficio di Presidenza e altre alla Presidente del Comitato per gli affari del personale, chiedendo di aprire sul tema del "blocco" degli accessi alla pensione anticipata una fase di confronto contrattuale finalizzata a individuare misure di mitigazione e di crescita professionale volte a incentivare la permanenza in servizio su base volontaria.

Tenuto conto del fatto che, come affermato anche dalla citata sentenza della Commissione giurisdizionale, la "dimensione" del blocco – vale a dire il numero dei dipendenti ammessi al pensionamento e la sua "estensione nel tempo" – non costituiscono materia oggetto di confronto contrattuale, ritiene che l'Ufficio di Presidenza sia nelle condizioni di poter assumere le decisioni di competenza nella riunione odierna.

Resta fermo che il confronto contrattuale con le organizzazioni sindacali potrà proseguire nella sede propria del Comitato per gli affari del personale per le questioni che sono già oggetto di indirizzi e delle altre che potranno emergere in quella sede. Chiede se vi siano colleghi che intendano intervenire.

La deputata Segretaria Comaroli, pur consapevole del fatto che la sentenza della Commissione giurisdizionale non mette in discussione la determinazione del "*quantum*", nonché delle necessità amministrative derivanti dalla forte carenza di personale sottostanti all'introduzione del contingentamento dei pensionamenti anticipati a domanda, invita a trovare un compromesso che tuteli

la funzionalità dell'Amministrazione e, al contempo, vada incontro alle esigenze di pensionamento dei dipendenti che hanno raggiunto la necessaria anzianità contributiva.

A tal fine, alla luce della richiamata sentenza che statuisce il ripristino delle quattro "finestre" previste annualmente per il pensionamento di anzianità, propone in primo luogo di recuperare la finestra di aprile, consentendo l'uscita del corrispondente numero di dipendenti, e, in secondo luogo, per le finestre successive, di aumentare il numero del personale ammesso al pensionamento, incrementando il limite dei diciotto dipendenti per l'anno 2021. Sarebbe, infatti, a suo avviso, importante dare ai dipendenti il segnale di voler tener conto delle loro aspettative di andare in pensione, atteso che, a prescindere dai ritardi nell'espletamento delle procedure concorsuali in corso dovuti alla pandemia, l'Istituzione ha comunque deciso di non attivare, per anni, la leva del reclutamento.

Prospetta inoltre la possibilità di dare luogo a taluni interventi di riorganizzazione amministrativa tesi all'accorpamento di strutture al fine di incrementare la funzionalità dell'Amministrazione.

Propone infine di rinviare alla successiva riunione dell'Ufficio di Presidenza la decisione sulla proroga del blocco dei pensionamenti, per consentire un più approfondito confronto con i sindacati, che hanno lamentato un difetto di interlocuzione.

Il deputato Segretario Liuni, prima di pronunciarsi nel merito, chiede di conoscere maggiori dettagli sul cronoprogramma posto in distribuzione, anche per valutare la congruità della tempistica ivi prevista rispetto ai tempi di eventuale proroga del blocco pensionistico, come richiesto anche da parte sindacale. Invita quindi a valutare l'opportunità di anticipare l'approvazione dei bandi di concorso la cui deliberazione è prevista entro il mese di novembre 2021, paventando che, diversamente, i tempi di espletamento delle relative procedure concorsuali possono prolungarsi oltre la durata prevista per la proroga del blocco pensionistico.

Il Presidente Fico chiarisce in proposito che

la scelta di scaglionare l'avvio delle diverse procedure concorsuali deriva dalla necessità di evitarne la sovrapposizione e il conseguente sovraccarico sulle strutture amministrative chiamate a svolgere, per ciascun concorso, la necessaria attività organizzativa e di supporto alle Commissioni esaminatrici.

Il deputato Segretario Pastorino, premesso di comprendere appieno le esigenze sottese alla proposta in esame, conseguenti a un percorso condiviso da tutto l'Ufficio di Presidenza, dà atto all'Amministrazione di aver svolto un lavoro positivo in un periodo molto complicato. Si associa alla richiesta di svolgere un supplemento di riflessione per arrivare alla più ampia condivisione possibile sulla proposta formulata dal Presidente Fico.

Il Questore Fontana, dopo aver formulato auguri di buon lavoro ai consiglieri Capi Servizio recentemente immessi nell'esercizio delle loro funzioni, ricorda come sia impegno costante dell'Amministrazione e degli organi di indirizzo politico adeguare la struttura della Camera alle necessità e alle sfide che di volta in volta si presentino, ma non sempre gli accorpamenti di strutture amministrative hanno dato buoni risultati nell'esperienza concreta. Apprezza peraltro i suggerimenti formulati dalla collega Comaroli quale stimolo a mantenere sempre centrale tale impegno.

Esprime inoltre soddisfazione per il fatto che la Camera, pur avendo dovuto rinunciare al percorso concorsuale comune con il Senato e grazie al significativo impegno dell'Amministrazione e delle Commissioni esaminatrici, sia ormai giunta a concludere le procedure di reclutamento dei Consiglieri parlamentari, raggiungendo il primo degli obiettivi prefissati in tale ambito.

Ricorda poi come la citata sentenza della Commissione giurisdizionale abbia confermato la sostanza della scelta operata dall'Ufficio di Presidenza sul blocco pensionistico; ritiene quindi condivisibile la proposta formulata dal Presidente Fico sul punto specifico contestato dall'organo giurisdizionale, ma si dichiara disponibile a ragionare sulle proposte avanzate

dalla collega Comaroli.

Sottolinea in proposito l'importanza di mantenere fermo l'impianto espresso dalla proposta formulata dal Presidente Fico, che riconferma la connessione tra procedure di reclutamento e blocco dei pensionamenti anticipati, facendo presente che, oltre ai dipendenti ammessi al pensionamento anticipato per ciascuna finestra – sul cui numero potrà utilmente svolgersi un confronto in Ufficio di Presidenza – in un prossimo futuro potrebbe potenzialmente cessare l'operatività di numerosi altri dipendenti, che hanno una significativa anzianità contributiva e giorni di congedo ordinario accantonati a fine carriera, con effetti pregiudizievoli per la funzionalità dell'Amministrazione.

La deputata Segretaria Comaroli precisa di non aver inteso proporre che siano ammessi al pensionamento anticipato tutti coloro che abbiano maturato l'anzianità prevista, bensì aumentare di qualche unità il numero di uscite annuali indicato dal Presidente Fico, trovando in tal modo un equilibrio tra funzionalità dell'Amministrazione e aspettative dei dipendenti.

Il Presidente Fico, dopo aver ribadito che la sentenza della Commissione giurisdizionale ha confermato la piena legittimità del blocco pensionistico e l'esclusione della materia in oggetto dal confronto con i sindacati, assicura che la contrattazione sarà come sempre svolta nelle sedi preposte per tutte le altre questioni per le quali essa sia prevista.

Dopo aver fatto presente che potrà essere valutata una riforma del sistema pensionistico interno attesa la media delle età anagrafiche dei dipendenti che accedono al pensionamento anticipato a domanda, rivendica il risultato ottenuto dall'Ufficio di Presidenza mediante l'attivazione, dopo molti anni di blocco del *turn over*, della leva del reclutamento per tutte le figure professionali interne, investendo risorse per questo obiettivo e perseguendolo con costante impegno, nonostante le numerose difficoltà connesse alla pandemia.

Con riguardo alle osservazioni svolte dalla

deputata Segretaria Comaroli, ribadito come sotto un profilo formale non vi è un vincolo derivante dalla citata sentenza, si dichiara favorevole, se l'Ufficio di Presidenza concorda, a consentire un recupero sostanziale dei pensionamenti che avrebbero potuto avere luogo nella "finestra" di aprile, con conseguente aumento del numero complessivo dei dipendenti ai quali si consente di accedere al pensionamento anticipato a domanda nel 2021 da diciotto a ventiquattro. A tal fine, propone di incrementare a nove il numero dei dipendenti ammessi al pensionamento nelle finestre di luglio e ottobre.

Con la modificazione prospettata, ritiene che la proposta di deliberazione che ha illustrato e che esprime un punto di equilibrio volto a garantire la funzionalità generale del sistema possa essere posta in votazione nella riunione odierna.

La deputata Segretaria Comaroli ringrazia il Presidente Fico per aver recepito nella sostanza le problematiche da lei rappresentate e assicura come vi sia generale consapevolezza, nonché apprezzamento, dell'impegno profuso nel perseguire l'obiettivo dei nuovi reclutamenti. Chiede tuttavia che vi sia un tempo ulteriore di riflessione sulla questione, anche per valutare un possibile lieve incremento del numero dei dipendenti da ammettere al pensionamento, anche sulla base delle funzioni da essi svolte.

Dopo che il Presidente Fico ha ribadito l'importanza di non prevedere rinvii sulla questione, il Questore Fontana invita a considerare come un passo avanti, e come segnale di disponibilità nei confronti delle organizzazioni sindacali, aver sostanzialmente accolto il recupero della "finestra" di aprile, e osserva come i meccanismi di accesso alla pensione siano basati su criteri oggettivi connessi alla posizione contributiva e non alla funzione ricoperta.

Il Questore D'Uva, nell'associarsi alle precisazioni rese dal Questore Fontana, considera significativa la proposta di aumentare a ventiquattro i pensionamenti di anzianità

consentiti per il 2021. Osserva, in proposito, come la sentenza dell'organo di giurisdizione interna abbia imposto il ripristino delle originarie quattro "finestre" di uscita ma non sia intervenuta sul numero dei pensionamenti, rimettendolo all'apprezzamento dell'organo di direzione politica: l'Ufficio di Presidenza, che avrebbe anche potuto mantenere l'attuale numero, propone invece di raddoppiarlo. Considera tale scelta un segnale di disponibilità verso il personale della Camera e le organizzazioni che lo rappresentano, nei cui confronti ha sempre constatato la sensibilità e l'attenzione di tutto l'Ufficio di Presidenza. Ritiene pertanto importante aver accolto la richiesta di temperare l'impatto della proroga del blocco dei pensionamenti – che è strettamente connesso al piano di reclutamento – ampliando gradualmente il numero dei dipendenti di cui si consente l'uscita. Alla luce di ciò, ritiene che la proposta illustrata dal Presidente Fico potrebbe essere approvata nella riunione odierna, anche a tutela dell'efficienza dell'Amministrazione.

Dopo che il Questore Fontana ha fornito taluni chiarimenti richiesti dal deputato Segretario Liuni, il quale evidenzia la rilevanza del numero di dipendenti che potrebbero chiedere di usufruire dei giorni di congedo accantonati a fine carriera, il deputato Segretario Colucci conferma la sua disponibilità rispetto alle istanze e ai temi posti dalle organizzazioni sindacali, molti dei quali sono attualmente all'attenzione del Comitato per gli affari del personale. Dopo aver ringraziato l'Amministrazione per l'onerosa attività svolta per consentire lo svolgimento delle procedure concorsuali in corso, invita a procedere il più celermente possibile con l'attuazione del cronoprogramma dei prossimi concorsi, per venire incontro alle esigenze e alle aspettative di pensionamento dei dipendenti ricordate dalla collega Comaroli. Nel valutare positivamente le modificazioni alla proposta in esame formulate dal Presidente Fico, ritiene che la questione possa essere definita nella riunione odierna, senza procedere a rinvii.

La Vicepresidente Spadoni, dopo aver espresso soddisfazione per il lavoro portato avanti con tutti i colleghi membri del Comitato per gli affari del personale, si dichiara convinta che la proposta illustrata dal Presidente Fico, comprensiva della modifica che consente il sostanziale recupero della finestra di aprile e quindi l'aumento del numero di dipendenti in uscita per il 2021, vada incontro alle esigenze di funzionalità dell'Amministrazione, ma anche alle richieste pervenute da parte sindacale.

Dopo che il deputato Segretario Liuni si è dichiarato favorevole a votare la proposta di deliberazione nella riunione odierna, il Questore Cirielli, nell'associarsi alle considerazioni espresse dal Questore Fontana, si dichiara consapevole dell'impatto che la decisione odierna potrà avere sulle legittime aspettative di pensionamento dei dipendenti, ma fa presente come le difficoltà di una macchina amministrativa già impegnata a mantenere la propria funzionalità operando sotto organico siano attualmente aggravate dalle onerose attività relative alla realizzazione dei concorsi. Nel ricordare come i disagi attuali siano dovuti al protrarsi nel tempo delle politiche di blocco del *turn over*, ritiene che si debba dare atto all'Ufficio di Presidenza in carica di essersi adoperato per la riattivazione dei reclutamenti e all'Amministrazione di aver operato sempre con spirito di servizio per mantenere alto il livello delle sue prestazioni.

Il deputato Segretario Pastorino, alla luce degli elementi emersi nel corso del dibattito, si dichiara anch'egli favorevole a procedere alla votazione nella seduta odierna.

Nessun altro chiedendo di intervenire, l'Ufficio di Presidenza approva il cronoprogramma delle procedure concorsuali aggiornato nei termini che sono stati esposti e, conseguentemente, l'aggiornamento al 30 novembre 2021 del termine del 30 dicembre 2020 previsto dalla lettera a) della deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 32 del 2019 (*Allegato 1*).

L'Ufficio di Presidenza approva quindi la proroga della sospensione dell'applicazione delle disposizioni in materia di accesso al trattamento pensionistico anticipato a domanda, nei termini formulati dal Presidente Fico (*Allegato 2*).

## **2) Esame di una richiesta di permanenza in servizio di un dipendente.**

Il Presidente Fico avverte che l'Ufficio di Presidenza è chiamato a deliberare su una domanda di permanenza in servizio pervenuta da parte di un dipendente che dovrebbe essere collocato a riposo per raggiungimento dei limiti di età il prossimo 1° luglio.

Al riguardo ricorda che la normativa vigente - come da ultimo modificata a seguito dell'approvazione da parte dell'Ufficio di Presidenza, nella riunione del 23 dicembre 2019, dell'accordo sindacale che interveniva su tale materia - prevede che il collocamento in quiescenza per raggiunti limiti di età per coloro che, avendo maturato i requisiti per il conseguimento della pensione nel 2012, hanno come limite di età i 65 anni, possa essere ritardato, con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza, su domanda dell'interessato, fino al compimento del 67° anno di età.

Si tratta, in particolare, della richiesta di differire di due anni - sino al 1° luglio 2023 - il collocamento a riposo del signor Paolo Enrico Chirichilli, Assistente parlamentare di settore.

Tenuto conto delle esigenze di funzionalità amministrativa e dell'orientamento favorevole dell'Amministrazione, sussistono i presupposti per l'accoglimento della domanda di permanenza in servizio per due ulteriori anni presentata dal signor Paolo Enrico Chirichilli.

Nessuno chiedendo di intervenire, l'Ufficio di Presidenza approva l'accoglimento della richiesta di differire il collocamento a riposo per raggiunti limiti di età del signor Paolo Enrico Chirichilli fino al 1° luglio 2023.

Esaurita la trattazione dei punti all'ordine del giorno della riunione, le deputate Segretarie Comaroli e Tateo intervengono per

svolgere alcune considerazioni sul tema della declinazione di genere riferito all'incarico istituzionale da esse ricoperto.

Il Presidente Fico si riserva di svolgere un approfondimento sulla questione.

**La riunione termina alle ore 15,20.**

## ALLEGATO 1

**Aggiornamento del cronoprogramma delle procedure concorsuali e differimento del termine di sospensione dell'efficacia di disposizioni previste dall'accordo istitutivo del Ruolo unico dei dipendenti del Parlamento, previsto dalla lettera a) della deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 32 del 2019**

L'Ufficio di Presidenza

vista la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 32 dell'11 aprile 2019, resa esecutiva con il Decreto presidenziale 11 aprile 2019, n. 439, con la quale è stata disposta, tra l'altro, la sospensione, in via transitoria, limitatamente alle procedure di reclutamento avviate entro il 31 dicembre 2020, e fino all'immissione in ruolo dei candidati risultati vincitori o idonei, dell'efficacia delle norme recate dall'art. 1, comma 3 e dall'art. 2 delle "Disposizioni in tema di istituzione del Ruolo unico dei dipendenti del Parlamento", e dall'art. 2, comma 1, dello Statuto unico dei dipendenti del Parlamento, in materia di svolgimento congiunto delle procedure di reclutamento del personale e di iscrizione nella terza sezione del Ruolo unico dei dipendenti del Parlamento, e dall'art. 4, comma 3, delle medesime "Disposizioni in tema di istituzione del Ruolo unico dei dipendenti del Parlamento", nella parte in cui prevede l'applicazione ai dipendenti di futura assunzione del trattamento giuridico unitario stabilito con conformi deliberazioni dell'Ufficio di Presidenza della Camera dei deputati e del Consiglio di Presidenza del Senato della Repubblica;

vista la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 38 del 5 giugno 2019, resa esecutiva con il Decreto presidenziale 5 giugno 2019, n. 530, con la quale è stato approvato l'accordo in tema di stato giuridico dei dipendenti della Camera dei deputati assunti ad esito delle procedure di reclutamento avviate ai sensi della citata deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 32 dell'11 aprile 2019;

vista la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 37 del 5 giugno 2019, resa esecutiva con il Decreto presidenziale 5 giugno 2019, n. 529, con la quale è stato approvato il cronoprogramma delle procedure concorsuali, riportato nel documento allegato alla medesima deliberazione, di cui costituisce parte integrante;

considerato che a causa dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 e delle conseguenti misure di prevenzione adottate sia nell'ordinamento generale che nell'ordinamento interno non è stato possibile indire alcuni concorsi nei termini previsti dal citato cronoprogramma e, comunque, entro la data del 31 dicembre 2020;

tenuto conto, pertanto, dell'esigenza di aggiornare il suddetto cronoprogramma al fine di consentire l'avvio di tutte le procedure concorsuali ivi previste, comprese quelle relative ai concorsi non ancora indetti;

ravvisata, conseguentemente, la necessità di differire al 30 novembre 2021 il termine recato alla lettera A) della citata deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 32 dell'11 aprile 2019;

visti gli articoli 51 e 52 del Regolamento dei Servizi e del personale;

delibera:

A) Il cronoprogramma delle procedure concorsuali approvato con la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 37 del 5 giugno 2019, resa esecutiva con il Decreto presidenziale 5 giugno 2019, n. 529, è aggiornato, relativamente ai concorsi non ancora indetti, nei termini riportati nel documento allegato alla presente deliberazione, di cui costituisce parte integrante;

B) Alla lettera a) della deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 32 dell'11 aprile 2019, resa esecutiva con il Decreto

presidenziale 11 aprile 2019, n. 439, le parole: “31 dicembre 2020”, sono sostituite dalle seguenti: “30 novembre 2021”.

### **Allegato**

#### **CRONOPROGRAMMA AGGIORNATO DELLE PROCEDURE CONCORSUALI**

· Entro maggio 2021 delibera di approvazione e conseguente pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dei bandi di concorso per segretari parlamentari e per tecnici della fascia dei quadri intermedi;

· Entro novembre 2021 delibera di approvazione e conseguente pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dei bandi di concorso per documentaristi e per collaboratori tecnici.

## ALLEGATO 2

**Ulteriore proroga della sospensione dell'applicazione delle disposizioni in materia di accesso al trattamento pensionistico anticipato a domanda**

L'Ufficio di Presidenza

considerato che con la deliberazione n. 32 dell'11 aprile 2019, resa esecutiva con il Decreto presidenziale 11 aprile 2019, n. 439, con la deliberazione n. 37 del 5 giugno 2019, resa esecutiva con il Decreto presidenziale 5 giugno 2019, n. 529, e con la deliberazione n. 38 del 5 giugno 2019, resa esecutiva con il Decreto presidenziale 5 giugno 2019, n. 530, l'Ufficio di Presidenza ha assunto le determinazioni necessarie affinché la Camera dei deputati potesse procedere all'avvio delle procedure di reclutamento di personale necessarie ad assicurare la continuità della funzionalità dell'Amministrazione, approvando, fra l'altro, il cronoprogramma delle procedure concorsuali, riferite alle diverse categorie di personale, da avviare entro il 31 dicembre 2020;

considerato che, nelle more dello svolgimento delle nuove procedure di reclutamento, la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 33 del 18 aprile 2019, resa esecutiva con il Decreto presidenziale 18 aprile 2019, n. 465, al punto 1, ha prorogato fino al 31 dicembre 2021 – data prevista per la conclusione delle procedure concorsuali indicate nel predetto cronoprogramma – la sospensione dell'applicazione delle disposizioni sul collocamento anticipato in quiescenza a domanda dei dipendenti della Camera, già disposta dalla deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 243 dell'8 febbraio 2018, resa esecutiva con il Decreto presidenziale 8 febbraio 2018, n. 2064;

considerato che tale sospensione è stata adottata al fine di garantire la funzionalità dell'Amministrazione, che avrebbe potuto essere fortemente compromessa dall'ulteriore

contrazione di organico conseguente all'accoglimento di un elevato numero di domande di collocamento in quiescenza per il periodo considerato;

considerato che la predetta deliberazione n. 33 del 2019, modificando le previsioni della deliberazione n. 243 del 2018, al punto 2, ha disposto che per l'intero periodo di sospensione il collocamento a riposo a domanda avesse luogo, in deroga all'articolo 87, comma 1, del Regolamento dei Servizi e del personale, esclusivamente con decorrenza 1° gennaio e 1° luglio di ciascun anno, escludendo in tal modo le decorrenze del 1° aprile e del 1° ottobre, e, al punto 3, ha limitato a sei per ciascuna delle predette due decorrenze annuali il numero dei dipendenti ammessi al collocamento in quiescenza a domanda sulla base del criterio della maggiore anzianità contributiva;

vista la sentenza n. 3/2021 della Commissione giurisdizionale per il personale della Camera dei deputati, depositata in data 19 febbraio 2021, la quale ha riconosciuto la legittimità della deliberazione con la quale l'Ufficio di Presidenza ha sospeso l'applicazione delle disposizioni in materia di collocamento anticipato in quiescenza a domanda dei dipendenti della Camera e ha ravvisato che la compressione della facoltà dei dipendenti di essere collocati a riposo a domanda alle scadenze originariamente previste si giustifica in ragione della necessità e dell'urgenza di assicurare la funzionalità della Istituzione parlamentare nelle more dello svolgimento delle procedure concorsuali finalizzate a porre rimedio alle gravi carenze di organico;

tenuto conto della stretta correlazione, confermata nella sua validità dalla citata sentenza n. 3/2021, tra la sopra richiamata sospensione degli accessi al pensionamento anticipato e l'attuazione del cronoprogramma delle procedure concorsuali, approvato con la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 37 del 5 giugno 2019;



considerato che a causa dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 e delle conseguenti misure di prevenzione adottate sia nell'ordinamento generale che nell'ordinamento interno non è stato possibile attuare integralmente le previsioni del cronoprogramma entro la data del 31 dicembre 2020;

visto il punto A) della deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 109 del 5 maggio 2021, resa esecutiva con il Decreto presidenziale 5 maggio 2021, n. 1214, con il quale è stato aggiornato, relativamente ai concorsi non ancora indetti, il cronoprogramma delle procedure concorsuali approvato con la citata deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 37 del 5 giugno 2019;

ravvisata pertanto la necessità di prorogare ulteriormente il periodo di sospensione delle disposizioni in materia di accesso al trattamento pensionistico anticipato a domanda fino al 31 marzo 2023, in modo da consentire nel periodo di vigenza della sospensione l'espletamento di tutte le procedure concorsuali previste dal cronoprogramma aggiornato;

considerato, inoltre, che la citata sentenza n. 3/2021 ha annullato il suindicato punto 2 della deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 33 del 2019 - annullando quindi la riduzione da quattro a due delle decorrenze annuali di pensionamento - senza peraltro produrre alcun effetto automatico di rideterminazione del numero dei dipendenti da ammettere al collocamento anticipato in quiescenza nel periodo di vigenza della suindicata sospensione, sia per il periodo già trascorso sia per il futuro;

ravvisata l'opportunità di temperare le conseguenze di un prolungamento della durata della sopra richiamata sospensione e di tenere conto degli effetti delle progressive immissioni in servizio dei nuovi dipendenti;

ritenuto pertanto opportuno consentire, per ciascuno degli anni 2021 e 2022, il collocamento anticipato in quiescenza

a domanda, sulla base del criterio della maggiore anzianità contributiva, di un numero di dipendenti complessivamente pari a ventiquattro;

ritenuto conseguentemente opportuno consentire, per ciascuna delle decorrenze del 1° luglio e del 1° ottobre 2021, il collocamento anticipato in quiescenza a domanda di un numero di dipendenti pari a nove, essendo già stato disposto il collocamento anticipato in quiescenza a domanda di sei dipendenti con decorrenza dal 1° gennaio 2021 e non essendo stato possibile disporre in via amministrativa collocamenti anticipati in quiescenza a domanda con decorrenza 1° aprile 2021 in quanto la predetta sentenza n. 3/2021 è stata depositata in data 19 febbraio 2021, successivamente al decorso dei termini procedurali fissati dall'articolo 87, comma 1, del Regolamento dei Servizi e del personale;

ritenuto altresì opportuno prevedere il collocamento in quiescenza a domanda, per l'anno 2022, di sei dipendenti per ciascuna delle decorrenze previste dall'articolo 87, comma 1, del Regolamento dei Servizi e del personale, nonché, per la decorrenza del 1° gennaio 2023, di un numero di dipendenti pari a otto;

ritenuto inoltre di confermare la deroga alla predetta sospensione per i dipendenti con un'invalidità civile permanente pari o superiore al 74 per cento;

ritenuto altresì, con riferimento ai casi di fruizione dei benefici a tutela di un familiare convivente con grave disabilità, di confermare la deroga alla sospensione medesima per i soli dipendenti che abbiano già maturato i presupposti per il collocamento a riposo entro il 1° ottobre 2019;

viste le risultanze della riunione del 5 maggio 2021;

visti gli articoli 11 dello Statuto unico dei dipendenti del Parlamento e 87 del Regolamento dei Servizi e del personale;

delibera:

1. La sospensione dell'applicazione delle disposizioni che prevedono per i dipendenti della Camera il collocamento anticipato in quiescenza a domanda è prorogata sino al 31 marzo 2023.
2. Fermo restando il necessario possesso dei requisiti prescritti dalla vigente normativa per l'accesso al trattamento pensionistico anticipato a domanda, la sospensione medesima, per le decorrenze previste dall'articolo 87, comma 1, del Regolamento dei Servizi e del personale comprese nel periodo di sospensione di cui al punto 1), non trova applicazione nei seguenti casi:
  - a) per il numero di dipendenti, individuati tra gli aventi diritto che abbiano presentato la relativa domanda sulla base del criterio della maggiore anzianità contributiva, così determinato:
    - ventiquattro per l'anno 2021, prevedendo l'accesso al trattamento pensionistico anticipato a domanda per nove dipendenti per ciascuna delle decorrenze del 1° luglio e del 1° ottobre 2021;
    - ventiquattro per l'anno 2022, prevedendo l'accesso al trattamento pensionistico anticipato a domanda per sei dipendenti per ciascuna delle decorrenze del 1° gennaio, del 1° aprile, del 1° luglio e del 1° ottobre 2022;
    - otto, per la decorrenza del 1° gennaio 2023. In tali casi, non trova applicazione l'articolo 5, comma 1, secondo periodo, dell'accordo di cui al decreto del Presidente della Camera n. 1317 del 18 gennaio 2000;
  - b) per i dipendenti con un'invalidità civile permanente, accertata dagli organi competenti, pari o superiore al 74 per cento;
  - c) per i dipendenti di cui al punto 2, lettera c), della deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 243 dell'8 febbraio 2018, che abbiano già maturato i presupposti per

il collocamento a riposo entro il 1° ottobre 2019.

**COLLEGIO DEI DEPUTATI QUESTORI****Riunione di giovedì 6 maggio 2021, ore 9,35****S O M M A R I O**

|  |      |    |
|--|------|----|
| 1) Dismissione di beni .....   | Pag. | 19 |
| 2) Servizio di assistenza per gli impianti portatili per la traduzione simultanea .....  | »    | 19 |
| 3) Giornata nazionale della fibromialgia .....   | »    | 19 |
| 4) Procedura preliminare per i casi di sospensione del vitalizio .....   | »    | 19 |
| 5) Comunicazioni in merito a richieste di giustificazioni per assenze dai lavori dell'Assemblea e delle Commissioni per i mesi di dicembre 2020, gennaio e febbraio 2021 ..... | »    | 19 |

**1) Dismissione di beni.**

Il Collegio autorizza la dismissione di materiale illuminotecnico tecnologicamente obsoleto.

**2) Servizio di assistenza per gli impianti portatili per la traduzione simultanea.**

Il Collegio autorizza, nell'ambito del contratto in essere per l'erogazione di servizi audio e video, l'estensione di un servizio di assistenza per gli impianti in titolo senza ulteriori oneri per il bilancio della Camera dei deputati.

**3) Giornata nazionale della fibromialgia.**

Il Collegio autorizza una spesa per la partecipazione all'iniziativa in titolo.

**4) Procedura preliminare per i casi di sospensione del vitalizio.**

Il Collegio delibera sulle modalità di svolgimento della procedura preliminare in titolo.

**5) Comunicazioni in merito a richieste di giustificazioni per assenze dai lavori dell'Assemblea e delle Commissioni per i mesi di dicembre 2020, gennaio e febbraio 2021.**

Il Collegio approva le comunicazioni in titolo.

**La riunione termina alle ore 9,55.**

*Si ricorda che ai sensi dell'articolo 79, comma 3, lettera a), del Regolamento di Amministrazione e contabilità, la pubblicità delle deliberazioni del Collegio dei deputati Questori aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, ivi incluse le consulenze e le collaborazioni, è assicurata con l'inserimento nel sito internet della Camera dell'elenco allegato alla relazione semestrale presentata ai sensi dell'articolo 74, comma 1, lettera a), del medesimo Regolamento.*

**COLLEGIO DEI DEPUTATI QUESTORI****Riunione di giovedì 13 maggio 2021, ore 9,35****S O M M A R I O**

|  |      |    |
|--|------|----|
| 1) Interventi di ammodernamento degli impianti audio e video per la diffusione dei lavori delle Commissioni permanenti e bicamerali .....  | Pag. | 20 |
| 2) Servizi di ristorazione nelle strutture di Palazzo del Seminario e del Complesso di Vicolo Valdina - Ricognizione dei corrispettivi dovuti alla società Compass .....                     | »    | 20 |
| 3) Richieste di adeguamento dell'assegnazione degli spazi da parte di alcuni Gruppi parlamentari .....   | »    | 20 |
| 4) Formazione linguistica per i deputati. Proroga del contratto in essere .....  | »    | 20 |
| 5) Servizio di somministrazione di corsi individuali di formazione linguistica per i deputati. Determinazione a contrarre .....  | »    | 20 |
| 6) Questioni applicative in merito alla rivalutazione dei trattamenti previdenziali .....  | »    | 20 |
| 7) Verifica dei redditi da lavoro ai sensi delle deliberazioni dell'Ufficio di Presidenza 28 settembre 2011, n. 157, e 30 gennaio 2012, n. 183 .....   | »    | 21 |
| 8) Richiesta di attribuzione dell'assegno vitalizio alla luce delle sentenze del Collegio d'Appello n. 3 e n. 5 del 2018 e della sentenza del Consiglio di giurisdizione n. 6 del 2019 ..... | »    | 21 |
| 9) Contributo annuale all'Associazione degli ex parlamentari della Repubblica .....  | »    | 21 |

**1) Interventi di ammodernamento degli impianti audio e video per la diffusione dei lavori delle Commissioni permanenti e bicamerali.**

Il Collegio autorizza talune spese per gli interventi di ammodernamento in titolo.

**2) Servizi di ristorazione nelle strutture di Palazzo del Seminario e del Complesso di Vicolo Valdina - Ricognizione dei corrispettivi dovuti alla società Compass.**

Il Collegio autorizza talune spese relative ai servizi di ristorazione in titolo.

**3) Richieste di adeguamento dell'assegnazione degli spazi da parte di alcuni Gruppi parlamentari.**

Il Collegio prende atto di talune

modifiche nell'assegnazione di spazi ai Gruppi parlamentari.

**4) Formazione linguistica per i deputati. Proroga del contratto in essere.**

Il Collegio autorizza una spesa per la proroga del contratto in titolo.

**5) Servizio di somministrazione di corsi individuali di formazione linguistica per i deputati. Determinazione a contrarre.**

Il Collegio autorizza lo svolgimento di una procedura di selezione sul mercato elettronico della pubblica amministrazione mediante una richiesta di offerta per il servizio in titolo.

**6) Questioni applicative in merito alla rivalutazione dei trattamenti**

**previdenziali.**

Il Collegio approva le questioni applicative in titolo.

**7) Verifica dei redditi da lavoro ai sensi delle deliberazioni dell'Ufficio di Presidenza 28 settembre 2011, n. 157, e 30 gennaio 2012, n. 183.**

Il Collegio procede al sorteggio dei nominativi dei deputati in relazione alla verifica in titolo.

**8) Richiesta di attribuzione dell'assegno vitalizio alla luce delle sentenze del Collegio d'Appello n. 3 e n. 5 del 2018 e della sentenza del Consiglio di giurisdizione n. 6 del 2019.**

Il Collegio delibera di accogliere la richiesta in titolo.

**9) Contributo annuale all'Associazione degli ex parlamentari della Repubblica.**

Il Collegio autorizza l'erogazione del contributo in titolo.

**La riunione termina alle ore 9,55.**

*Si ricorda che ai sensi dell'articolo 79, comma 3, lettera a), del Regolamento di Amministrazione e contabilità, la pubblicità delle deliberazioni del Collegio dei deputati Questori aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, ivi incluse le consulenze e le collaborazioni, è assicurata con l'inserimento nel sito internet della Camera dell'elenco allegato alla relazione semestrale presentata ai sensi dell'articolo 74, comma 1, lettera a), del medesimo Regolamento.*

**COLLEGIO DEI DEPUTATI QUESTORI****Riunione di mercoledì 26 maggio 2021, ore 15,05****S O M M A R I O**

|  |      |    |
|--|------|----|
| 1) Istituzione di Commissioni di inchiesta .....   | Pag. | 22 |
| 2) Assestamento del programma settoriale dei servizi ambientali per il 2021 .....  | »    | 22 |
| 3) Impianto audio-video dell'aula del V piano del Palazzo del Seminario .....  | »    | 23 |
| 4) Procedura ristretta per l'appalto del servizio di gestione integrata dei rifiuti speciali della Camera dei deputati. Determinazione a contrarre .....   | »    | 23 |
| 5) Condizioni delle alberature site nel cortile di Palazzo del Seminario .....   | »    | 23 |
| 6) Attività di collaborazione per la predisposizione del rapporto 2021 sullo stato della legislazione .....  | »    | 23 |
| 7) Dotazione di un impianto permanente di illuminazione della facciata di Montecitorio .....   | »    | 23 |
| 8) Proroga dell'attività di sanificazione straordinaria dei filtri degli impianti di condizionamento .....   | »    | 23 |
| 9) Fornitura di teli motorizzati antiabbagliamento nell'ambito del programma di efficientamento energetico .....   | »    | 23 |
| 10) Richieste di adeguamento dell'assegnazione degli spazi da parte di alcuni Gruppi parlamentari .....  | »    | 23 |
| 11) Rinnovo della convenzione tra la Camera dei deputati e il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per gli interventi manutentivi sugli immobili .....  | »    | 23 |
| 12) Convenzione assicurativa .....   | »    | 23 |
| 13) Obbligo di testimoniare in giudizio e giustificazione dell'assenza ai fini della diaria ...  | »    | 23 |
| 14) Applicazione dell'articolo 7, comma 2, del Regolamento per il trattamento previdenziale dei deputati .....   | »    | 23 |
| 15) Richiesta di un deputato cessato dal mandato in ordine ai beneficiari del trattamento previdenziale di reversibilità .....   | »    | 24 |
| 16) Comunicazioni in merito a richieste di giustificazioni per assenze dai lavori dell'Assemblea e delle Commissioni per il mese di marzo 2021 .....   | »    | 24 |
| 17) Intesa ai fini della nomina della Commissione giudicatrice in relazione alla richiesta di offerta sul mercato elettronico della pubblica amministrazione per l'appalto del servizio di supporto alle attività di resocontazione delle sedute delle Giunte e delle Commissioni parlamentari ..... | »    | 24 |
| 18) Intesa ai fini della nomina della Commissione giudicatrice in relazione alla richiesta di offerta sul mercato elettronico della pubblica amministrazione per l'appalto di attività specialistiche nell'ambito del progetto di gestione delle identità e degli accessi (IAM) .....                | »    | 24 |
| 19) Altra deliberazione .....  | »    | 24 |

**1) Istituzione di Commissioni di inchiesta.**

Il Collegio autorizza l'iscrizione nel progetto di bilancio per l'esercizio 2021 e per il triennio 2021–2023 dello stanziamento relativo alle

spese per il funzionamento di due nuove Commissioni di inchiesta monocamerale di recente istituzione.

**2) Assestamento del programma settoriale**

**dei servizi ambientali per il 2021.**

Il Collegio approva un assestamento del programma settoriale in titolo in materia di gestione della raccolta differenziata dei rifiuti nei locali in uso alla Camera dei deputati.

**3) Impianto audio-video dell'aula del V piano del Palazzo del Seminario.**

Il Collegio autorizza una spesa per l'ammodernamento dell'impianto audio-video dell'aula in titolo.

**4) Procedura ristretta per l'appalto del servizio di gestione integrata dei rifiuti speciali della Camera dei deputati. Determinazione a contrarre.**

Il Collegio autorizza lo svolgimento della procedura in titolo.

**5) Condizioni delle alberature site nel cortile di Palazzo del Seminario.**

Il Collegio approva una comunicazione degli uffici in merito alle condizioni delle alberature in titolo.

**6) Attività di collaborazione per la predisposizione del rapporto 2021 sullo stato della legislazione.**

Il Collegio autorizza una spesa per l'attività di collaborazione in titolo.

**7) Dotazione di un impianto permanente di illuminazione della facciata di Montecitorio.**

Il Collegio autorizza una spesa per acquisire l'impianto d'illuminazione in titolo.

**8) Proroga dell'attività di sanificazione straordinaria dei filtri degli impianti di condizionamento.**

Il Collegio autorizza una spesa per la proroga

dell'attività di sanificazione in titolo.

**9) Fornitura di teli motorizzati antiabbagliamento nell'ambito del programma di efficientamento energetico.**

Il Collegio autorizza una spesa per la fornitura dei teli motorizzati in titolo.

**10) Richieste di adeguamento dell'assegnazione degli spazi da parte di alcuni Gruppi parlamentari.**

Il Collegio prende atto di talune modifiche nell'assegnazione di spazi ai Gruppi parlamentari.

**11) Rinnovo della convenzione tra la Camera dei deputati e il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per gli interventi manutentivi sugli immobili.**

Il Collegio esprime l'orientamento favorevole al rinnovo della convenzione in titolo.

**12) Convenzione assicurativa.**

Il Collegio autorizza la regolazione dei premi assicurativi in relazione alla convenzione in titolo.

**13) Obbligo di testimoniare in giudizio e giustificazione dell'assenza ai fini della diaria.**

Il Collegio, in relazione all'obbligo in titolo, delibera di proporre all'Ufficio di Presidenza la modifica della deliberazione n. 181 del 2012 in merito alle giustificazioni delle assenze dai lavori parlamentari.

**14) Applicazione dell'articolo 7, comma 2, del Regolamento per il trattamento previdenziale dei deputati.**

Il Collegio delibera in merito alla sospensione del trattamento previdenziale di

taluni deputati.

**15) Richiesta di un deputato cessato dal mandato in ordine ai beneficiari del trattamento previdenziale di reversibilità.**

Il Collegio delibera di non accogliere la richiesta in titolo.

**16) Comunicazioni in merito a richieste di giustificazioni per assenze dai lavori dell'Assemblea e delle Commissioni per il mese di marzo 2021.**

Il Collegio approva le comunicazioni in titolo.

**17) Intesa ai fini della nomina della Commissione giudicatrice in relazione alla richiesta di offerta sul mercato elettronico della pubblica amministrazione per l'appalto del servizio di supporto alle attività di resocontazione delle sedute delle Giunte e delle Commissioni parlamentari.**

Il Collegio esprime l'intesa di cui all'articolo 44, comma 11, del Regolamento di Amministrazione e contabilità ai fini della nomina della Commissione giudicatrice in titolo.

**18) Intesa ai fini della nomina della Commissione giudicatrice in relazione alla richiesta di offerta sul mercato elettronico della pubblica amministrazione per l'appalto di attività specialistiche nell'ambito del progetto di gestione delle identità e degli accessi (IAM).**

Il Collegio esprime l'intesa di cui all'articolo 44, comma 11, del Regolamento di Amministrazione e contabilità ai fini della nomina della Commissione giudicatrice in titolo.

**19) Altra deliberazione.**

Il Collegio ha altresì assunto la seguente deliberazione:

19.1) Deliberazione del 20 maggio 2021 concernente la richiesta di utilizzo di una sala presso la Camera dei deputati per un incontro tra parlamentari organizzato da un Vicepresidente.

**La riunione termina alle ore 15,35.**

*Si ricorda che ai sensi dell'articolo 79, comma 3, lettera a), del Regolamento di Amministrazione e contabilità, la pubblicità delle deliberazioni del Collegio dei deputati Questori aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, ivi incluse le consulenze e le collaborazioni, è assicurata con l'inserimento nel sito internet della Camera dell'elenco allegato alla relazione semestrale presentata ai sensi dell'articolo 74, comma 1, lettera a), del medesimo Regolamento.*



## UFFICIO DI PRESIDENZA

Riunione di mercoledì 26 maggio 2021, ore 19,05

### S O M M A R I O

|   |      |    |
|---|------|----|
| 1) Bando di concorso pubblico, per esami, per l'assunzione di Segretari parlamentari ...  | Pag. | 25 |
| 3) Desecretazione di atti e documenti di Commissioni parlamentari d'inchiesta .....   | »    | 27 |
| 2) Comunicazioni del Collegio dei deputati Questori in materia di relazioni dei soggetti iscritti nel Registro dei rappresentanti di interesse relativamente all'attività svolta nell'anno 2020 ..... | »    | 29 |

#### 1) Bando di concorso pubblico, per esami, per l'assunzione di Segretari parlamentari.

Il Presidente Fico informa che l'Ufficio di Presidenza è chiamato a esaminare il bando di concorso – che è stato messo a disposizione dei componenti dell'organo nei giorni scorsi – per l'assunzione di 65 Segretari parlamentari.

Preannuncia che nel corso della successiva riunione, l'Ufficio di Presidenza sarà chiamato ad esaminare i bandi di concorso per tecnici della fascia dei quadri intermedi (uno per tecnici informatici, l'altro per tecnici edili e impiantisti), nonché a deliberare la graduatoria finale del concorso per Consiglieri della professionalità tecnica con specializzazione informatica, essendo stata depositata in data odierna la sentenza del Consiglio di giurisdizione che ha dichiarato inammissibile l'unico ricorso presentato.

Ricorda che nei giorni precedenti è stata messa a disposizione dei membri dell'Ufficio di Presidenza anche una sintesi illustrativa dei contenuti del bando di concorso per Segretari parlamentari, che consente, quindi, in questa sede di soffermarsi solo sugli aspetti essenziali della procedura di selezione.

I requisiti di ammissione sono i seguenti: il possesso della cittadinanza italiana; un'età

non superiore a 40 anni; possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado; l'idoneità fisica all'impiego valutata in relazione alle mansioni professionali; il godimento dei diritti politici; l'assenza di sentenze definitive di condanna per reati che comportino la destituzione ai sensi dell'articolo 8 del Regolamento di disciplina per il personale.

Il limite di età è stato fissato in conformità a quanto previsto dall'articolo 52, comma 1, lettera *a*), del Regolamento dei Servizi e del personale, che individua in 40 anni l'età massima per la partecipazione ai concorsi per l'accesso all'impiego presso la Camera, fatta salva la possibilità di stabilire nei singoli bandi diversi limiti in relazione alla specifica natura delle professionalità.

Ricorda in proposito che per i Consiglieri parlamentari e per gli Assistenti parlamentari, in ragione delle caratteristiche delle relative professionalità, è stato previsto, rispettivamente, il limite massimo di 45 e di 35 anni. Per i consiglieri si è infatti tenuto conto del complessivo percorso formativo necessario per lo svolgimento delle relative funzioni; per gli Assistenti parlamentari si è fatto riferimento alle specificità delle mansioni loro assegnate che richiedono anche una particolare idoneità fisica.

Date le caratteristiche della professionalità

dei Segretari parlamentari, non appaiono in questo caso sussistere ragioni specifiche che consentano di motivare ragionevolmente uno scostamento, in alto o in basso, dal limite di età previsto in via ordinaria dal Regolamento dei Servizi e del personale.

Il requisito del limite di età, ai sensi dell'articolo 52, comma 2, del Regolamento dei Servizi e del personale, non si applica al personale dipendente della Camera. Secondo le modalità disciplinate dal medesimo Regolamento, inoltre, per il personale dipendente è prevista la riserva di un numero di posti pari ad un decimo dei posti messi a concorso per coloro che risultino idonei e riportino un punteggio finale almeno pari alla media dei punteggi finali conseguiti dagli idonei.

I titoli di preferenza utili, a parità di punteggio, nella formazione della graduatoria finale sono quelli definiti in materia di concorsi per l'accesso ai pubblici impieghi dalla normativa vigente e dai precedenti bandi di concorso e devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione.

Gli aspetti procedurali e organizzativi sono analoghi a quelli adottati per i precedenti bandi di concorso. La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere inviata per via telematica - utilizzando esclusivamente l'applicazione che sarà resa disponibile on line - entro le ore 18 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del bando nella Gazzetta Ufficiale. I candidati, che devono essere in possesso di un'identità SPID, verseranno un contributo di segreteria pari a 10 euro, attraverso il sistema PagoPA.

Gli esami consistono in una prova selettiva, in due prove scritte e una prova pratica, e in una prova orale.

La prova selettiva consiste in 75 quesiti, a risposta multipla e a correzione informatizzata, così distribuiti: 40 quesiti attitudinali, di cui 25 di carattere critico-verbale (comprensione verbale, ragionamento verbale e ragionamento critico-verbale) e 15 di carattere logico-matematico (ragionamento numerico, ragionamento deduttivo e ragionamento critico-

numerico), e 35 quesiti concernenti competenze informatiche. I quesiti oggetto della prova selettiva saranno estratti da un archivio, validato dalla Commissione esaminatrice.

Si tratta di quesiti volti a operare la preselezione sulla base di una valutazione sia delle capacità di ragionamento, sia del possesso di idonee competenze di carattere informatico, fondamentali per la professionalità dei Segretari parlamentari. Date queste caratteristiche non è stata prevista, nella bozza di bando, la previa pubblicazione dei quesiti.

Sono ammessi alle prove scritte, in base al punteggio riportato nella prova selettiva, i candidati che si saranno collocati entro il 500° posto in graduatoria. Il predetto numero di 500 ammessi può essere superato per ricomprendervi i candidati risultati *ex aequo* all'ultimo posto utile dell'elenco di idoneità. Ad essi si aggiungeranno i candidati affetti da riconosciuta invalidità uguale o superiore all'80 per cento, che sono esentati dalla prova selettiva.

Le prove scritte sono due; ad esse si aggiunge una prova pratica.

La prima prova scritta consiste nella risposta a 10 quesiti a risposta aperta, di cui 4 relativi a elementi di diritto costituzionale, 3 concernenti elementi di diritto parlamentare e 3 relativi alla storia d'Italia dal 1861 ad oggi.

La seconda prova scritta consiste nella risposta a un questionario composto da 40 quesiti a risposta multipla nella lingua inglese, di cui 20 volti all'accertamento delle conoscenze grammaticali e sintattiche, e 20 volti all'accertamento della comprensione di un testo a carattere non specialistico.

Per lo svolgimento delle predette prove, la Commissione esaminatrice potrà stabilire che le stesse siano effettuate mediante utilizzo di un personal computer.

La prova pratica si svolge con l'utilizzo di personal computer con tastiera italiana su sistema operativo *Windows* e consiste nell'acquisizione di testi, tramite copiatura, nonché nella elaborazione di testi, mediante l'uso del programma *Word*, e nell'elaborazione di dati, mediante l'uso del programma *Excel*.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati

che conseguono un punteggio medio non inferiore a 21/30, con non meno di 18/30 in ciascuna prova.

La prova orale consiste in un colloquio teso a completare la valutazione della preparazione e dell'aggiornamento culturale del candidato nelle materie oggetto delle prove scritte cui si aggiungono elementi dell'ordinamento dell'Unione europea e competenze di base in materia di acquisizione e organizzazione dei documenti, archivistica, protocollazione.

La prova orale in lingua inglese consiste nella lettura e nella traduzione di un breve testo scritto in lingua, che costituisce la base per il colloquio. Il candidato può inoltre sostenere una prova facoltativa sulla conoscenza di non più di due ulteriori lingue straniere, da scegliere fra francese, spagnolo, tedesco, russo, portoghese, cinese e arabo, ossia le stesse lingue previste per la prova facoltativa del concorso per Assistenti parlamentari.

Gli argomenti oggetto del colloquio e i testi oggetto delle prove in lingua straniera sono sottoposti al sorteggio da parte di ciascun candidato.

Anche la prova orale è valutata in trentesimi. Conseguono l'idoneità i candidati che ottengono un punteggio non inferiore a 21/30.

Il punteggio complessivo è costituito dalla media tra il punteggio medio delle prove scritte e della prova pratica e il punteggio della prova orale. Al punteggio complessivo è aggiunto il punteggio della prova facoltativa, fino a un massimo di 0,10 per ogni lingua (a questo riguardo, ricorda che, in ragione delle diverse caratteristiche della professionalità, nel concorso per Assistenti parlamentari era stato previsto un punteggio massimo di 0,20 per ogni lingua). Il punteggio finale così risultante costituisce il punteggio di concorso. Nella formazione della graduatoria finale si tiene conto, a parità di punteggio, dei titoli di preferenza. Chiede se vi siano colleghi che intendano intervenire su quanto ha illustrato.

Dopo che la deputata Segretaria Tateo ha chiesto se sia possibile innalzare il limite di età a 45 anni, come previsto nel bando di concorso

per Consiglieri parlamentari, il Presidente Fico ribadisce che nel caso del concorso richiamato il limite di età era stato elevato a 45 anni in ragione del percorso formativo necessario per lo svolgimento delle funzioni di Consigliere parlamentare, mentre nel concorso in esame, per il quale si richiede il possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado, il limite dei 40 anni di età rappresenta un requisito ragionevole.

Dopo che il Questore Fontana ha chiesto se per il concorso in esame la Camera dei deputati abbia previsto misure di semplificazione e digitalizzazione delle procedure concorsuali, in linea con la riforma dei concorsi pubblici recentemente varata dal Governo, e che il Presidente Fico ha confermato come ciò sia avvenuto, la Segretaria generale, Pagano, ricorda come da tempo la Camera svolga le prove preselettive attraverso quesiti a risposta multipla con correzione informatizzata e precisa che, per il concorso in esame, si conferma tale modalità di preselezione, ed è prevista inoltre una prova pratica da svolgersi necessariamente con l'uso del computer nonché delle prove scritte per le quali la Commissione esaminatrice potrà stabilire l'utilizzo di personal computer, in linea con la normativa esterna.

Il Questore Fontana esprime apprezzamento per il tempestivo adeguamento della Camera alle norme di semplificazione e modernizzazione delle procedure concorsuali.

Nessun altro chiedendo di intervenire, l'Ufficio di Presidenza approva il bando di concorso pubblico, per esami, per l'assunzione di 65 Segretari parlamentari (*Allegato 1*).

### **3) Desecretazione di atti e documenti di Commissioni parlamentari d'inchiesta.**

Il Presidente Fico, come preannunciato nella riunione dell'Ufficio di Presidenza del 5 maggio scorso, comunica che l'Archivio storico ha completato la rilevazione analitica dei documenti e degli atti versati all'Archivio

storico della Camera dalla Commissione d'inchiesta sugli eventi del giugno-luglio 1964 (c.d. Commissione SIFAR), che ha operato nella V legislatura.

Fa presente che la Commissione, a conclusione dei suoi lavori, aveva versato all'Archivio storico in contenitori sigillati la documentazione formata o acquisita nel corso dell'inchiesta, che è stata quindi considerata soggetta nel suo complesso a vincolo di non consultabilità. Alcuni documenti sono stati nel tempo oggetto di specifiche iniziative di declassificazione, come, ad esempio, il caso del c.d. "Piano Solo" o del Rapporto Manes, trasmessi, senza vincoli di riservatezza, dalla Presidenza del Consiglio alla Commissione terrorismo e stragi che ha operato nella X legislatura, la quale li ha poi resi pubblici.

La documentazione versata all'Archivio Storico della Camera comprende le seguenti tipologie di atti:

1. la raccolta dei dattiloscritti che recano il resoconto sommario delle riunioni della Commissione (per un totale di 131 documenti) e gli stenografici delle audizioni da essa svolte: si tratta, in particolare, di 70 deposizioni di persone singole, fra militari ed esponenti politici (per un totale di oltre cinquemila pagine), e di 14 deposizioni a confronto (per un totale di oltre quattrocento pagine);

2. documenti formati o acquisiti dalla Commissione privi di originaria stampigliatura di classificazione e che la Commissione ha versato all'Archivio storico con un vincolo di non consultabilità;

3. documenti – circa un centinaio – originati da soggetti esterni che recano stampigliatura di classificazione o dei quali era stata espressamente comunicata la natura riservata: la maggioranza di essi ha come ente originatore il Ministero della difesa, mentre gli altri provengono dalla Presidenza del Consiglio, dal Ministero dell'interno, dal Ministero degli affari esteri e dal Consiglio superiore della Magistratura.

Con riferimento ai documenti di cui ai punti 1 e 2 la classificazione apposta è riconducibile alla categoria del segreto funzionale.

Ai sensi dell'articolo 18, comma 3, del

Regolamento dell'Archivio storico, ritiene che, ove l'Ufficio di Presidenza concordi, si possa procedere alla declassificazione dei predetti documenti.

Quanto ai documenti acquisiti dalla Commissione d'inchiesta con vincolo di riservatezza, la disciplina generale prevede che per attivare la procedura di declassificazione sia necessario trasmettere ai rispettivi enti originatori una nota formale di interpello.

In questo caso specifico vi è però da considerare il lungo tempo trascorso dai fatti e dalla attività di inchiesta; ricorda in proposito che, in base alla normativa dell'ordinamento generale, divengono liberamente consultabili dopo quarant'anni i documenti conservati negli Archivi di Stato recanti dati sensibili e dopo cinquant'anni quelli di carattere riservato relativi alla politica estera o interna dello Stato.

Non potendo la Camera avere certezza sul fatto che i documenti in questione siano stati effettivamente oggetto di versamento agli Archivi di Stato e divenuti di conseguenza liberamente consultabili in ragione del tempo trascorso, ritiene che sia dunque opportuno avviare gli interPELLI presso i soggetti originatori, specificando tuttavia nelle lettere che, ove non pervenga risposta nel termine di tre mesi, i documenti saranno considerati liberamente consultabili.

Fa in fine presente che, trattandosi esclusivamente di materiale cartaceo, al fine di renderlo consultabile mediante la procedura informatizzata già utilizzata per la documentazione oggetto di precedenti procedure di declassificazione, i documenti declassificati dovranno essere oggetto di acquisizione digitale. Per consentire agli Uffici di procedere a tale adempimento – piuttosto oneroso in considerazione delle dimensioni dell'archivio – ritiene che, non essendovi obiezioni, la documentazione declassificata possa essere messa a disposizione di chi ne farà richiesta a decorrere da venerdì 25 giugno 2021.

Nessuno chiedendo di intervenire, l'Ufficio di Presidenza approva la proposta di declassificare gli atti recanti il resoconto sommario delle riunioni e gli stenografici

delle audizioni svolte dalla Commissione sugli eventi del giugno-luglio 1964 (c.d. Commissione SIFAR) che ha operato nella V legislatura, nonché gli ulteriori documenti formati o acquisiti senza originaria classificazione dalla Commissione e da essa versati all'Archivio storico come classificati. La documentazione declassificata sarà resa accessibile sia in consultazione cartacea, sia in rete in formato digitale, attraverso l'apposita procedura informatizzata attivabile dal sito internet dell'Archivio storico, a partire dal 25 giugno 2021.

Contestualmente si procederà ad interpellare gli enti originatori della restante documentazione acquisita dalla Commissione come vincolata, la quale, in mancanza di risposta entro tre mesi dall'avvio della procedura, sarà considerata come liberamente consultabile, nelle forme sopra descritte.

Dopo che il Questore Cirielli ha segnalato l'opportunità di sollecitare la desecretazione degli atti della Commissione parlamentare di inchiesta concernente il "dossier Mitrokhin" custoditi presso l'Archivio storico del Senato, il Presidente Fico ricorda di aver condiviso con la Presidente del Senato la decisione di procedere alla desecretazione di atti formati o acquisiti da Commissioni di inchiesta presiedute da componenti delle rispettive Assemblee e dichiara che si informerà su quale sia lo stato dell'arte presso l'altro ramo del Parlamento al fine di riferirne in una prossima riunione all'Ufficio di Presidenza.

## **2) Comunicazioni del Collegio dei deputati Questori in materia di relazioni dei soggetti iscritti nel Registro dei rappresentanti di interesse relativamente all'attività svolta nell'anno 2020.**

Il Presidente Fico, passando alla trattazione del secondo punto all'ordine del giorno, di cui ha postposto l'esame, ricorda che, secondo quanto disposto dall'articolo 5 dalla deliberazione n. 208 del 2017, che ha istituito il Registro dei rappresentanti di interesse, il Collegio dei deputati Questori riferisce

annualmente all'Ufficio di Presidenza sull'esito delle verifiche svolte in ordine alle relazioni presentate dai soggetti iscritti al predetto Registro. Chiede quindi al Questore Fontana di riferire al riguardo.

Il Questore Fontana fa presente che il Collegio riferisce sulle verifiche svolte in ordine alle relazioni annuali presentate, alla data del 31 gennaio 2021, dai soggetti iscritti al Registro dei rappresentanti di interessi istituito, in base alla decisione della Giunta per il Regolamento del 26 aprile 2016, con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 208 del 2017.

Informa in proposito che sono pervenute 278 relazioni sulle 281 complessive che dovevano essere presentate dai soggetti tenuti ad adempiere a tale obbligo in quanto iscritti al Registro entro il 31 dicembre 2020. Nelle 278 relazioni presentate si dà conto di 319 rapporti di rappresentanza, dal momento che i soggetti che rappresentano più interessi sono tenuti a presentare una sola relazione, distinta in sezioni.

Il Collegio, effettuate le attività di verifica, ha riscontrato che 259 relazioni soddisfano i requisiti richiesti dalla deliberazione n. 208 del 2017 e pertanto possono essere pubblicate sul sito Internet della Camera. Saranno oggetto di pubblicazione anche le relazioni di tre soggetti che non hanno confermato i requisiti necessari per rinnovare l'iscrizione nel 2021 e hanno chiesto di essere cancellati dal Registro.

Confermando l'indirizzo già condiviso dall'Ufficio di Presidenza in occasione delle precedenti comunicazioni effettuate al riguardo, il Collegio ritiene che non si debba procedere alla pubblicazione di 19 relazioni presentate da soggetti che non hanno ritirato, nell'anno 2020, il permesso di accesso alle sedi della Camera. Le relazioni di tali soggetti si limitano a dichiarare di non aver svolto alcuna attività nel corso del predetto anno. Di tale fatto sarà comunque data evidenza sul sito internet della Camera.

Vi sono poi tre soggetti (Antonio Silipo, Assorel, Fluendo S.r.l.) che non hanno presentato le relazioni sull'attività svolta,

ancorché sollecitati con diffida ad adempiere.

Conclusivamente, ai fini indicati dall'articolo 5, commi 4 e 7, della deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 208 del 2017, il Collegio propone all'Ufficio di Presidenza di: autorizzare la pubblicazione delle 259 relazioni che soddisfano i requisiti richiesti dalla medesima deliberazione; non procedere alla pubblicazione delle 19 relazioni presentate dai soggetti che non hanno ritirato, nell'anno 2020, il permesso di accesso alle sedi della Camera; cancellare dal Registro, con il divieto di richiedere l'iscrizione fino al termine della legislatura e con contestuale revoca del titolo di accesso alle sedi della Camera, i tre soggetti che non hanno inviato le relazioni annuali relative al 2020.

Il Presidente Fico ringrazia il Questore Fontana per la relazione testé svolta. Nessuno chiedendo di intervenire, avverte che secondo le indicazioni contenute nella relazione del Collegio dei Questori, si procederà alla pubblicazione sul sito della Camera delle relazioni presentate dai soggetti iscritti al Registro dei rappresentanti di interesse inerenti all'attività da essi svolta nell'anno 2020.

Non essendovi obiezioni, si intendono altresì approvate, per le motivazioni illustrate, le proposte del Collegio dei Questori di cancellare dal Registro, con il divieto di richiedere l'iscrizione fino al termine della legislatura e con contestuale revoca del titolo di accesso alle sedi della Camera, i seguenti soggetti: Antonio Silipo, Assorel e Fluendo S.r.l..

*(L'Ufficio di Presidenza concorda)*

Esaurita la trattazione dei punti all'ordine del giorno della riunione, i deputati Segretari Pastorino e Liuni e il Vicepresidente Rampelli intervengono sul tema delle disposizioni di prevenzione della diffusione del virus da Covid-19 vigenti presso la Camera dei deputati.

Dopo la risposta del Presidente Fico e ulteriori precisazioni del Questore Fontana, intervengono sul tema i deputati Segretari

Colucci e De Maria.

**La riunione termina alle ore 19,50.**

## ALLEGATO 1

**Approvazione del bando del pubblico concorso, per esami, a 65 posti di Segretario parlamentare della Camera dei deputati**

L'Ufficio di Presidenza

visto l'articolo 12 del Regolamento della Camera dei deputati;

visti gli articoli 1, 3 e 4 delle Disposizioni in tema di istituzione del Ruolo unico dei dipendenti del Parlamento;

visti gli articoli 2, 4 e 7 dello Statuto unico dei dipendenti del Parlamento;

vista la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 32 dell'11 aprile 2019, come modificata dalla deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 109 del 5 maggio 2021, con la quale è stata prevista, tra l'altro, la sospensione dell'efficacia delle disposizioni previste dall'Accordo istitutivo del Ruolo unico dei dipendenti del Parlamento in materia di svolgimento congiunto delle procedure di reclutamento del personale e di iscrizione nella terza sezione del Ruolo unico dei dipendenti del Parlamento;

considerato, in particolare, che la citata deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 32 dell'11 aprile 2019, come modificata dalla deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 109 del 5 maggio 2021, ha previsto, in via transitoria, limitatamente alle procedure di reclutamento avviate entro il 30 novembre 2021, fino all'immissione in ruolo dei candidati risultati vincitori o idonei, la sospensione dell'efficacia delle norme recate dall'articolo 1, comma 3, dall'articolo 2 e dall'articolo 4, comma 3, nella parte in cui prevede l'applicazione ai dipendenti di futura assunzione del trattamento giuridico unitario stabilito con conformi deliberazioni dell'Ufficio di Presidenza della Camera dei deputati e del Consiglio di Presidenza del Senato della Repubblica, delle Disposizioni in tema di istituzione del Ruolo unico dei dipendenti del Parlamento, e dall'articolo 2, comma 1, dello Statuto unico dei dipendenti del Parlamento;

vista la deliberazione dell'Ufficio di

Presidenza n. 38 del 5 giugno 2019, con la quale è stato approvato l'accordo in tema di stato giuridico dei dipendenti della Camera dei deputati assunti ad esito delle procedure di reclutamento avviate ai sensi della citata deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 32 dell'11 aprile 2019, successivamente modificata dalla deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 109 del 5 maggio 2021;

visti gli articoli 2, 43, 44, 48, 51, 52 e 53 del Regolamento dei Servizi e del personale della Camera dei deputati;

vista la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 226 del 21 dicembre 2012, con la quale sono stati definiti i trattamenti stipendiali dei dipendenti della Camera dei deputati assunti a decorrere dal 1° febbraio 2013;

visto il Regolamento dei concorsi per l'assunzione del personale della Camera dei deputati, approvato con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 161 del 14 luglio 1999, resa esecutiva con decreto del Presidente della Camera dei deputati n. 1113 del 19 luglio 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 171 del 23 luglio 1999, e modificato con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 242 del 27 luglio 2000, resa esecutiva con decreto del Presidente della Camera dei deputati n. 1563 del 27 luglio 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 178 del 1° agosto 2000;

vista la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 109 del 5 maggio 2021, con la quale è stato aggiornato il cronoprogramma delle procedure concorsuali, approvato con la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 37 del 5 giugno 2019;

delibera:

di approvare l'allegato bando del pubblico concorso, per esami, a 65 posti di Segretario parlamentare, con lo stato giuridico dei dipendenti della Camera dei deputati assunti ad esito delle procedure di reclutamento avviate ai sensi della deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 32 dell'11 aprile 2019, come modificata dalla deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 109 del 5 maggio 2021, disciplinato dalla deliberazione dell'Ufficio di

Presidenza n. 38 del 5 giugno 2019, e con il trattamento economico stabilito ai sensi della deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 226 del 21 dicembre 2012.

### **Camera dei deputati** **Avviso di concorso**

#### ART. 1.

##### *Posti messi a concorso*

1. È indetto un pubblico concorso, per esami, a 65 posti di Segretario parlamentare (codice C05), con lo stato giuridico dei dipendenti della Camera dei deputati assunti ad esito delle procedure di reclutamento avviate ai sensi della deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 32 dell'11 aprile 2019, come modificata dalla deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 109 del 5 maggio 2021, disciplinato dalla deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 38 del 5 giugno 2019, e con il trattamento economico stabilito ai sensi della deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 226 del 21 dicembre 2012.

#### ART. 2.

##### *Riserva di posti*

1. A favore del personale di ruolo dipendente della Camera dei deputati è riservato un numero di posti pari ad un decimo delle assunzioni di cui all'articolo 1 per coloro che risultino idonei e riportino un punteggio finale almeno pari alla media dei punteggi finali conseguiti dagli idonei.

#### ART. 3.

##### *Requisiti per l'ammissione al concorso*

1. Per l'ammissione al concorso è necessario il possesso dei seguenti requisiti:
  - a) cittadinanza italiana;
  - b) età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 40. Il limite di età è da intendersi superato alla mezzanotte del giorno del compimento del 40° anno;
  - c) diploma di istruzione secondaria di secondo grado. Qualora il titolo di istruzione richiesto sia stato conseguito all'estero, esso è considerato requisito valido per

l'ammissione ove sia stato equiparato o dichiarato equipollente, ai sensi della normativa vigente, al titolo di istruzione di cui al primo periodo;

d) idoneità fisica all'impiego valutata in relazione alle mansioni professionali;

e) godimento dei diritti politici;

f) assenza di sentenze definitive di condanna, o di applicazione della pena su richiesta, per reati che comportino la destituzione ai sensi dell'articolo 8 del Regolamento di disciplina per il personale, il cui testo è riportato nell'allegato B, anche se siano intervenuti provvedimenti di amnistia, indulto, perdono giudiziale o riabilitazione.

2. Ai sensi dell'articolo 52, comma 3, del Regolamento dei Servizi e del personale della Camera dei deputati, qualora a carico dei vincitori risultino sentenze definitive di condanna, o di applicazione della pena su richiesta, per reati diversi da quelli previsti dal citato articolo 8 del Regolamento di disciplina per il personale, anche se siano intervenuti provvedimenti di amnistia, indulto, perdono giudiziale o riabilitazione, ovvero qualora risultino procedimenti penali pendenti, il Presidente della Camera dei deputati, su proposta del Segretario generale, valuta se vi sia compatibilità con lo svolgimento di attività e funzioni al servizio dell'istituto parlamentare.

3. Ai fini della partecipazione al concorso, al personale di ruolo dipendente della Camera dei deputati non è richiesto il requisito di cui al comma 1, lettera b).

#### ART. 4.

##### *Disposizioni sui requisiti per l'ammissione e sui titoli di preferenza*

1. I requisiti per l'ammissione al concorso, nonché i titoli di preferenza utili, a parità di punteggio, nella formazione della graduatoria finale, devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per l'invio della domanda di partecipazione. Qualora il candidato alla medesima data non sia ancora in possesso della dichiarazione di equiparazione o di equipollenza di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c), secondo



periodo, fa fede la data di presentazione della richiesta all'autorità competente. I titoli di preferenza utili ai fini della formazione della graduatoria finale sono quelli definiti in materia di concorsi per l'accesso ai pubblici impieghi dall'articolo 5, commi 4 e 5, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni, e dall'articolo 3, comma 7, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni.

2. Il possesso dei requisiti per l'ammissione al concorso di cui all'articolo 3, comma 1, è autocertificato dai candidati ai sensi dell'articolo 5, comma 5.
3. Il difetto dei requisiti prescritti per l'ammissione al concorso comporta l'esclusione dallo stesso. In tutti i casi di esclusione dal concorso previsti dal presente bando, l'Amministrazione può disporre l'esclusione in ogni fase della procedura, può non procedere alla chiamata in servizio, dandone comunicazione agli interessati, ovvero può procedere alla risoluzione del rapporto di impiego, qualora sia già intervenuta l'assunzione in servizio.
4. I candidati sono ammessi a sostenere le prove d'esame con riserva di accertamento del possesso di ciascuno dei requisiti per l'ammissione al concorso.

#### ART. 5.

##### *Domanda di partecipazione*

1. La domanda di partecipazione al concorso deve essere inviata per via telematica, entro le ore 18:00 (ora italiana) del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale - 4<sup>a</sup> serie speciale*, esclusivamente attraverso l'applicazione disponibile all'indirizzo *concorsi.camera.it*, raggiungibile anche dal sito istituzionale della Camera dei deputati *camera.it*. Per accedere all'applicazione i candidati devono essere in possesso di un'identità nell'ambito del Sistema pubblico di identità digitale (SPID). Chi ne fosse sprovvisto può richiederla secondo le procedure indicate nel sito *spid.gov.it*.
2. Il termine di cui al comma 1 è perentorio. La data e l'orario di invio della domanda di partecipazione sono attestati dall'applicazione di cui al citato comma 1 che, allo scadere del termine di cui al medesimo comma 1, non permetterà più né la compilazione né l'invio della domanda di partecipazione. Al fine di evitare un'eccessiva concentrazione nell'accesso all'applicazione di cui al comma 1 del presente articolo in prossimità della scadenza del termine di cui al medesimo comma 1 e tenuto anche conto del tempo necessario per completare l'*iter* di compilazione e di invio della domanda di partecipazione, si raccomanda di inviare per tempo la propria candidatura. Entro il termine di cui al comma 1 il candidato ha la possibilità di ritirare la domanda già inviata, mediante l'apposita funzionalità dell'applicazione, e di presentarne una nuova, effettuando un ulteriore pagamento del contributo di cui al comma 4.
3. Non sono ammesse forme di produzione e di invio della domanda di partecipazione diverse da quella prevista al comma 1. Eventuali domande prodotte o inviate con modalità diverse da quelle previste al comma 1 non saranno prese in considerazione.
4. Il candidato è tenuto a versare un contributo di segreteria, in nessun caso rimborsabile, pari a € 10,00 (euro dieci/00), attraverso il sistema PagoPA, seguendo le indicazioni riportate nell'applicazione di cui al comma 1.
5. Tramite l'applicazione di cui al comma 1, i candidati sono chiamati ad autocertificare, ai sensi degli articoli 46 e 47 del Testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, il possesso dei requisiti di cui all'articolo 3, comma 1, consapevoli che, ai sensi dell'articolo 76 del citato decreto n. 445 del 2000, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.
6. I candidati in condizioni di disabilità, anche temporanee, non incompatibili con

l' idoneità fisica di cui all' articolo 3, comma 1, lettera *d*), ovvero in avanzato stato di gravidanza o in stato di puerperio, che abbiano esigenza di essere assistiti durante le prove d' esame, devono comunicare l' esigenza stessa all' atto dell' invio della domanda di partecipazione, precisando il tipo di disabilità, ovvero l' avanzato stato di gravidanza o lo stato di puerperio, al fine di consentire la tempestiva predisposizione di mezzi e strumenti atti a garantire la regolare partecipazione al concorso, nonché segnalare l' eventuale necessità di tempi aggiuntivi per l' espletamento delle prove stesse, e devono documentare tali condizioni mediante idonea certificazione, rilasciata da struttura sanitaria pubblica che ne specifichi la natura, da presentare entro la data che verrà indicata nella *Gazzetta Ufficiale – 4<sup>a</sup> serie speciale* di cui all' articolo 13, comma 1, del presente bando. Nel caso in cui le condizioni indicate nel periodo precedente siano intervenute successivamente allo scadere del termine utile per l' invio della domanda di partecipazione, i candidati possono comunicarle secondo le modalità indicate nell' applicazione di cui al comma 1 del presente articolo.

7. I candidati affetti da invalidità riconosciuta uguale o superiore all' 80 per cento sono esentati dalla prova selettiva e sono direttamente ammessi alle prove scritte e alla prova pratica, previa presentazione di idonea documentazione comprovante il grado di invalidità, da allegare alla domanda di partecipazione. Ai fini dell' esenzione dalla prova selettiva, fa fede la documentazione inviata dai candidati entro lo scadere del termine utile per l' invio della domanda di partecipazione. Nel caso in cui tale condizione sia accertata successivamente allo scadere del predetto termine, i candidati possono comunicarla secondo le modalità indicate nell' applicazione di cui al comma 1 del presente articolo. Ai sensi del presente comma, per idonea documentazione deve intendersi il verbale di accertamento dell' invalidità rilasciato dall' INPS ovvero,

per i casi di invalidità accertati antecedentemente al 1° gennaio 2010, il verbale della Commissione medica della azienda sanitaria locale competente ovvero il provvedimento di accertamento adottato dall' autorità giurisdizionale competente, recanti l' indicazione della percentuale di invalidità riconosciuta.

8. I candidati che intendano sostenere la prova orale facoltativa sulla conoscenza di non più di due lingue straniere, ai sensi dell' articolo 10, comma 4, devono indicarlo nella domanda di partecipazione.

#### ART. 6.

##### *Esclusione di oneri istruttori per l' Amministrazione e comunicazioni con i candidati*

1. L' Amministrazione non si fa carico di alcun onere istruttorio al fine dell' acquisizione o del completamento dei dati richiesti nella domanda di partecipazione, non dichiarati ovvero dichiarati in maniera incompleta dal candidato, ovvero nel caso in cui non sia stata completata la procedura di invio della domanda di partecipazione.
2. Il candidato deve comunicare, utilizzando le apposite funzionalità dell' applicazione di cui all' articolo 5, comma 1, qualunque cambiamento dell' indirizzo di posta elettronica, nonché dell' indirizzo postale indicati nella domanda di partecipazione. L' Amministrazione non assume alcuna responsabilità né alcun onere per la mancata possibilità di invio, la dispersione o il mancato recapito di comunicazioni al candidato dipendenti da mancata, inesatta o incompleta indicazione nella domanda di partecipazione dell' indirizzo di posta elettronica, nonché dell' indirizzo postale o da mancata, inesatta, incompleta o tardiva comunicazione del cambiamento degli indirizzi stessi, né per eventuali disguidi informatici, postali o telegrafici non imputabili a colpa dell' Amministrazione o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.

#### ART. 7.

*Prove d'esame*

1. Gli esami consistono in una prova selettiva, in due prove scritte e una prova pratica, e in una prova orale.

## ART. 8.

*Prova selettiva*

1. La prova selettiva consiste in 75 quesiti, a risposta multipla e a correzione informatizzata, così distribuiti: 40 quesiti attitudinali, di cui 25 di carattere critico-verbale (comprensione verbale, ragionamento verbale e ragionamento critico-verbale) e 15 di carattere logico-matematico (ragionamento numerico, ragionamento deduttivo e ragionamento critico-numerico), e 35 quesiti concernenti le seguenti competenze informatiche: uso di computer e dispositivi collegati, creazione e gestione di *file*; elaborazione di testi; utilizzo di fogli di calcolo; concetti di base della navigazione in rete, della ricerca delle informazioni, della comunicazione *online* e dell'uso della posta elettronica; strumenti diretti a identificare e affrontare le minacce digitali associate all'uso delle tecnologie informatiche; presentazioni professionali mediante utilizzo di strumenti avanzati; utilizzo di applicazioni per la collaborazione *online*. I quesiti oggetto della prova selettiva sono estratti da un archivio, validato dalla Commissione esaminatrice.
2. Per lo svolgimento della prova selettiva i candidati sono distribuiti in turni successivi mediante sorteggio, effettuato dalla Commissione esaminatrice, della lettera di inizio delle convocazioni. La mancata presenza del candidato nel giorno, nell'ora e nella sede stabiliti per la prova selettiva comporta l'esclusione automatica dal concorso.
3. La prova selettiva è valutata partendo da base 75, con la sottrazione di 1 punto per ogni risposta errata o plurima e di 0,8 punti per ogni risposta omessa. Il punteggio riportato nella prova selettiva è comunicato agli interessati mediante pubblicazione di elenchi nell'applicazione di cui all'articolo 5, comma 1.

## ART. 9.

*Prove scritte e prova pratica*

1. L'ammissione alle prove scritte e alla prova pratica è deliberata al termine della prova selettiva. Sono ammessi alle prove scritte e alla prova pratica i candidati che, in base al punteggio riportato nella prova selettiva, si siano collocati entro il 500° posto. Il predetto numero di 500 ammessi può essere superato per ricomprendervi i candidati risultati *ex aequo* all'ultimo posto utile dell'elenco di idoneità, nonché i candidati ammessi ai sensi dell'articolo 5, comma 7.
2. L'elenco dei candidati ammessi alle prove scritte e alla prova pratica è pubblicato nell'applicazione di cui all'articolo 5, comma 1, in conformità all'articolo 13. La pubblicazione dell'elenco degli ammessi alle prove scritte e alla prova pratica costituisce notifica a tutti gli effetti. Dalla data di pubblicazione dell'elenco medesimo decorre il termine di trenta giorni per la proposizione di eventuali ricorsi ai sensi dell'articolo 14. La mancata presenza del candidato, anche soltanto a una delle prove scritte o alla prova pratica, nel giorno, nell'ora e nella sede stabiliti comporta l'esclusione automatica dal concorso.
3. Le prove scritte e la prova pratica sono le seguenti:
  - a) la prima prova scritta consiste nella risposta a un questionario composto da 10 quesiti a risposta aperta, di cui: 4 quesiti concernenti elementi di diritto costituzionale; 3 quesiti concernenti elementi di diritto parlamentare; 3 quesiti concernenti la storia d'Italia dal 1861 ad oggi. Il tempo a disposizione è di quattro ore;
  - b) la seconda prova scritta consiste nella risposta a un questionario composto da 40 quesiti a risposta multipla nella lingua inglese, di cui: 20 quesiti volti all'accertamento delle conoscenze grammaticali e sintattiche; 20 quesiti volti all'accertamento della comprensione di un testo a carattere non specialistico. Il tempo a disposizione è determinato dalla Commissione esaminatrice di

cui all'articolo 12;

c) la terza prova, di carattere pratico, che si svolge con l'utilizzo di personal computer con tastiera italiana su sistema operativo *Windows* (versione 10), consiste nell'acquisizione di testi, tramite copiatura, nonché nella elaborazione di testi mediante l'uso del programma *Word* (versione 2019), e nell'elaborazione di dati mediante l'uso del programma *Excel* (versione 2019). Il tempo a disposizione è determinato dalla Commissione esaminatrice di cui all'articolo 12.

4. Per lo svolgimento delle prove scritte, la Commissione esaminatrice può stabilire che le stesse siano redatte mediante utilizzo di un personal computer con tastiera italiana. Per lo svolgimento della prova pratica di cui al comma 3, lettera c), i candidati potranno essere distribuiti in turni successivi, mediante sorteggio, effettuato dalla Commissione esaminatrice, della lettera di inizio delle convocazioni.

a) del comma 3, e da 40 quesiti per la prova di cui alla lettera b) del medesimo comma 3, e li sottopone al sorteggio dei candidati. Per lo svolgimento della prova pratica di cui alla lettera c) del comma 3, la Commissione esaminatrice individua tre distinte prove da sottoporre al sorteggio dei candidati; tale procedura ha luogo per ciascun turno di prova, nell'ipotesi in cui la prova medesima abbia luogo ai sensi del comma 4, secondo periodo, del presente articolo.

6. Le prove scritte e la prova pratica sono corrette previo abbinamento in forma anonima delle buste contenenti gli elaborati di ciascun candidato.

7. Le prove scritte e la prova pratica sono valutate in trentesimi. Sono ammessi alla prova orale i candidati che conseguono un punteggio medio non inferiore a 21/30, con non meno di 18/30 in ciascuna prova scritta e nella prova pratica.

#### ART. 10.

##### *Prova orale*

1. L'elenco dei candidati ammessi alla prova

orale è pubblicato nell'applicazione di cui all'articolo 5, comma 1, in conformità all'articolo 13. La pubblicazione dell'elenco degli ammessi alla prova orale costituisce notifica a tutti gli effetti. Dalla data di pubblicazione dell'elenco medesimo decorre il termine di trenta giorni per la proposizione di eventuali ricorsi ai sensi dell'articolo 14.

2. La prova orale consiste in un colloquio teso a completare la valutazione della preparazione e dell'aggiornamento culturale del candidato nelle materie di cui all'allegato A. La prova orale in lingua inglese consiste nella lettura e nella traduzione di un breve testo scritto in lingua, che costituisce la base per il colloquio.

3. La prova orale è valutata in trentesimi. Ottengono l'idoneità i candidati che conseguono un punteggio non inferiore a 21/30.

4. I candidati possono sostenere una prova orale facoltativa sulla conoscenza di non più di due lingue straniere tra quelle indicate nell'allegato A. La prova orale facoltativa consiste nella lettura e nella traduzione di un breve testo scritto nelle lingue prescelte, che costituisce la base per il colloquio. Alla prova facoltativa è attribuito un punteggio fino ad un massimo di 0,10 per ogni lingua straniera.

5. Immediatamente prima dell'inizio di ciascuna seduta dedicata alla prova orale, la Commissione esaminatrice individua gli argomenti del colloquio e i testi oggetto delle prove in lingua straniera, da sottoporre al sorteggio di ciascun candidato.

6. Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale, la Commissione esaminatrice forma l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione del punteggio da ciascuno di loro conseguito nella prova orale e nell'eventuale prova facoltativa. L'elenco è pubblicato nell'applicazione di cui all'articolo 5, comma 1.

#### ART. 11.

##### *Graduatoria finale*

1. Il punteggio complessivo è costituito dalla media tra il punteggio medio delle prove

scritte e della prova pratica e il punteggio della prova orale.

2. Al punteggio complessivo è aggiunto il punteggio della prova orale facoltativa.
3. Il punteggio finale così risultante costituisce il punteggio di concorso.
4. Nella formazione della graduatoria finale si tiene conto della riserva di posti di cui all'articolo 2, nonché, a parità di punteggio, dei titoli di preferenza di cui all'articolo 4, comma 1. A tal fine, i candidati ammessi alla prova orale devono presentare i documenti comprovanti il possesso di titoli che diano luogo alla preferenza a parità di punteggio entro il giorno in cui hanno inizio le prove orali.

#### ART. 12.

##### *Commissione esaminatrice*

1. La Commissione esaminatrice è nominata con decreto del Presidente della Camera dei deputati.
2. La Commissione esaminatrice può aggregarsi membri esperti, anche per singole fasi della procedura di concorso.
3. La Commissione esaminatrice stabilisce il calendario delle prove; cura l'osservanza delle istruzioni impartite ai candidati per il corretto svolgimento delle prove e dispone l'esclusione dei candidati che contravvengono alle stesse; determina i criteri di valutazione delle prove e le valuta, attribuendo i relativi punteggi; fissa i termini necessari per consentire le comunicazioni relative alle fasi del procedimento concorsuale ai sensi dell'articolo 13, commi 1 e 2; forma gli elenchi degli idonei nelle diverse fasi concorsuali e approva la graduatoria finale del concorso.

#### ART. 13.

##### *Diari d'esame e avvisi pubblicati nella Gazzetta Ufficiale – 4<sup>a</sup> serie speciale*

1. I candidati che non abbiano ricevuto comunicazione di esclusione dal concorso devono presentarsi per sostenere la prova selettiva nel giorno, nell'ora e nella sede che saranno pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*

- 4<sup>a</sup> serie speciale del 7 settembre 2021, muniti del documento di riconoscimento, in corso di validità, indicato nella domanda di partecipazione e dell'avviso di convocazione che sarà disponibile nell'applicazione di cui all'articolo 5, comma 1. Nella medesima *Gazzetta Ufficiale - 4<sup>a</sup> serie speciale* saranno pubblicate, altresì, le informazioni sull'eventuale richiesta di documentazione necessaria all'accertamento dei requisiti per l'ammissione, nonché sulla data entro la quale dovrà essere presentata la certificazione, rilasciata da struttura sanitaria pubblica, ai sensi dell'articolo 5, comma 6.

2. Nella *Gazzetta Ufficiale - 4<sup>a</sup> serie speciale* del secondo venerdì successivo all'ultima giornata della prova selettiva saranno pubblicate: la data a partire dalla quale sarà disponibile, nell'applicazione di cui all'articolo 5, comma 1, l'elenco dei candidati ammessi alle prove scritte e alla prova pratica; le informazioni inerenti al diario delle medesime prove scritte e della prova pratica. Nella *Gazzetta Ufficiale - 4<sup>a</sup> serie speciale* del quarto venerdì successivo all'ultima giornata delle prove scritte e della prova pratica saranno pubblicate: le informazioni inerenti alla pubblicazione dell'elenco dei candidati ammessi alla prova orale; le informazioni inerenti al diario della medesima prova orale.
3. Tutte le informazioni pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale - 4<sup>a</sup> serie speciale* e nell'applicazione di cui all'articolo 5, comma 1, assumono valore di notifica a tutti gli effetti e possono essere sostituite, con valore di notifica a tutti gli effetti, da comunicazioni individuali ai singoli candidati.

#### ART. 14.

##### *Ricorsi*

1. Avverso i provvedimenti della procedura di concorso è proponibile ricorso, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del Regolamento per la tutela giurisdizionale dei dipendenti della Camera dei deputati, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale – Serie generale* n. 243

del 19 ottobre 2009, alla Commissione giurisdizionale per il personale della Camera dei deputati, via del Seminario, n. 76, 00186 Roma. Il ricorso è proponibile entro trenta giorni dalla data di ricezione del provvedimento, ovvero dalla data di pubblicazione nell'applicazione di cui all'articolo 5, comma 1, degli elenchi degli ammessi o di altro provvedimento di carattere generale.

#### ART. 15.

##### *Accesso agli atti del concorso*

1. I candidati possono esercitare il diritto di accesso agli atti della procedura di concorso, secondo quanto previsto dall'articolo 7 del Regolamento dei concorsi per l'assunzione del personale della Camera dei deputati e dal Regolamento per l'accesso ai documenti amministrativi della Camera dei deputati, pubblicati nel sito istituzionale *camera.it*. La relativa richiesta deve essere inviata alla segreteria della Commissione esaminatrice, all'indirizzo di posta elettronica *concorsi.accesso@camera.it*.

#### ART. 16.

##### *Informazioni relative al concorso*

1. Tutte le informazioni relative alle fasi della procedura di concorso saranno pubblicate nell'applicazione di cui all'articolo 5, comma 1, disponibile all'indirizzo *concorsi.camera.it*, raggiungibile anche dal sito istituzionale della Camera dei deputati *camera.it*.

#### ART. 17.

##### *Dati personali*

1. I dati personali forniti dai candidati sono raccolti presso il Servizio del personale, Ufficio per il reclutamento e la formazione della Camera dei deputati, ai soli fini della gestione della procedura di concorso e possono essere comunicati a soggetti terzi che forniscono specifici servizi elaborativi strumentali allo svolgimento della medesima procedura, nominati Responsabili del trattamento ai sensi dell'articolo 28 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento

europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 (GDPR).

2. Il titolare del trattamento dei dati personali è la Camera dei deputati.
3. Il conferimento dei dati personali è obbligatorio ai fini della partecipazione al concorso. All'atto della domanda di partecipazione, il candidato esprime il proprio consenso al trattamento dei dati personali di cui al comma 1. Il trattamento riguarda anche le categorie particolari di dati personali e i dati personali relativi a condanne penali e reati di cui agli articoli 9 e 10 del GDPR.
4. I dati forniti dai candidati sono trattati esclusivamente per le finalità di gestione della procedura di concorso, con l'utilizzo di procedure informatizzate, nei modi e nei limiti, anche temporali, necessari per perseguire le predette finalità.
5. L'interessato gode dei diritti di cui al capo III del GDPR, tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, il diritto di far rettificare, cancellare o limitare i propri dati nelle modalità e nei casi ivi stabiliti, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi connessi alla sua situazione particolare. Tali diritti possono essere fatti valere inviando la relativa richiesta alla Camera dei deputati, all'indirizzo di posta elettronica *concorsi.datipersonali@camera.it*.

#### ART. 18.

##### *Assunzione dei vincitori*

1. I vincitori del concorso ricevono apposito avviso e sono sottoposti a visita medica al fine di accertarne l'idoneità fisica all'impiego, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera *d*).
2. L'Amministrazione si riserva di effettuare controlli sulle dichiarazioni rese all'atto della domanda di partecipazione e, qualora emerga la non veridicità di quanto autocertificato, il dichiarante incorre nelle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del Testo Unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
3. I vincitori sono chiamati in servizio

condizionatamente all'esito favorevole degli accertamenti medici e all'accertamento dell'effettivo possesso di tutti i requisiti richiesti.

4. I vincitori chiamati in servizio sono sottoposti ad un periodo di prova della durata di un anno, rinnovabile di un altro anno, e sono confermati in ruolo se superano la prova stessa. Durante il periodo di prova essi hanno i doveri e i diritti e godono del trattamento economico previsti per il personale di ruolo.
5. Al termine del periodo di prova, il Segretario generale dispone la conferma in ruolo. Il periodo di prova è valido a tutti gli effetti. In caso di risoluzione del rapporto di impiego, disposta con decreto del Presidente della Camera dei deputati, su proposta del Segretario generale, è corrisposta un'indennità pari a due mensilità del trattamento economico goduto durante il periodo di prova, ovvero a quattro mensilità se il periodo di prova sia stato rinnovato.
6. La graduatoria finale rimane aperta per 36 mesi a decorrere dalla data di approvazione.

### **Allegato A**

#### **Materie oggetto della prova orale**

- storia d'Italia dal 1861 ad oggi;
- elementi di diritto costituzionale;
- elementi di diritto parlamentare;
- elementi dell'ordinamento dell'Unione europea;
- competenze di base in materia di acquisizione e organizzazione dei documenti, archivistica, protocollazione;
- lingua inglese.

*Lingue straniere oggetto della prova orale facoltativa*

- francese
- tedesco
- spagnolo
- russo
- portoghese
- cinese

- arabo

### **Allegato B**

#### **Articolo 8 del Regolamento di disciplina per il personale**

(Testo approvato con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del 19 febbraio 1969, resa esecutiva con decreto del Presidente della Camera dei deputati n. 365 del 1° marzo 1969, come modificato con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del 28 febbraio 1989, resa esecutiva con decreto del Presidente della Camera dei deputati n. 850 del 16 marzo 1989, e con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del 5 aprile 1990, resa esecutiva con decreto del Presidente della Camera dei deputati n. 1545 del 12 agosto 1990)

#### **ART. 8**

Si può incorrere nella destituzione, previo procedimento disciplinare, per condanna passata in giudicato, per delitti contro la personalità dello Stato, esclusi quelli previsti nel capo IV del titolo I del libro II del Codice penale; ovvero per delitto di peculato, malversazione, concussione, corruzione, per delitti contro la fede pubblica, esclusi quelli di cui agli articoli 457, 495, 498 del Codice penale, per delitti contro la moralità pubblica ed il buon costume previsti dagli articoli 519, 520, 521 e 537 del Codice penale e dagli articoli 3, 4, 5 e 6 della legge 20 febbraio 1958, n. 75 e per i delitti di rapina, estorsione, millantato credito, furto, truffa e appropriazione indebita.

Si incorre nella destituzione, escluso il procedimento disciplinare, per condanna, passata in giudicato, che importi la interdizione perpetua dai pubblici uffici.

